*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 140° — Numero 105**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 7 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

### AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## CIRCOLARI

### Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato



### Istituto nazionale di statistica



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

### Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1999.

**Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.**

**99A3261**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 maggio 1999, n. **122.**

**Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come prorogati dal comma 6-*bis* dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 25, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono ulteriormente prorogati di sei mesi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 5721):

Presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali (MELANDRI), il 23 febbraio 1999.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'8 marzo 1999, con parere della commissione I.

Esaminato dalla VII commissione il 16, 17 e 24 marzo 1999.

Esaminato in aula il 25 marzo 1999 ed approvato il 13 aprile 1999.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3953):

Assengato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 14 aprile 1999, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 20 aprile 1999.

Esaminato in aula e approvato il 22 aprile 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali dlela Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— L'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante: «Disposizioni sui beni culturali», così recita:

«Art. 1 *(Testo unico delle norme in materia di beni culturali).* — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico.

2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;

*b)* alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.

3. Lo schema di testo unico è trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'art. 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il testo unico potrà essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.

6. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali può avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

— Il comma 6-*bis* dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica», così recita:

«6-*bis.* I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera *a),* e al comma 3 dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi».

**99G0204**

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. **123.**

**Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE;

Visto l'allegato alla direttiva 98/51/CE che stabilisce un modello per il registro degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti e un modello per l'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Campo di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalità applicabili alle categorie di stabilimenti e di intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ai fini dell'esercizio delle attività elencate, rispettivamente, negli articoli 2 e 7 nonchè negli articoli 3 e 8.

2. Il presente decreto si applica fatte salve le disposizioni concernenti l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione degli animali.

3. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "immissione in commercio": la detenzione o l'offerta a terzi ai fini della vendita nonchè qualsiasi forma di trasferimento, a titolo gratuito o oneroso, degli additivi, delle premiscele preparate a partire da additivi,

degli alimenti composti e dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I;

b) "stabilimento": qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di additivi, di premiscele preparate a partire da additivi, di alimenti composti e dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I;

c) "intermediario": qualsiasi persona diversa dal fabbricante o da colui che procede alla fabbricazione di alimenti composti esclusivamente per le necessità del bestiame che alleva, che detiene additivi, premiscele preparate a partire da additivi o i prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I , in una fase intermedia tra la produzione e l'impiego.

4. Oltre alle definizioni di cui al comma 3 si applicano, ove occorra, quelle previste dalla normativa relativa al settore dell'alimentazione degli animali.

Art. 2
(Riconoscimento degli stabilimenti)

1.Chi intende esercitare una o più attività di cui al comma 2 deve ottenere, per ciascuna attività, il riconoscimento dello stabilimento.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 gli stabilimenti:

a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.1.b) dell'allegato I ;

b) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele preparate a partire da additivi di cui al capitolo I.2.a) dell'allegato I, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.2.b) dell'allegato I ;

c) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo I.3.a) dell'allegato I, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.3.b) dell'allegato I ;

d) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 11 maggio 1998, n. 241, contenenti elevati tenori di sostanze o di prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura

superiore ai limiti massimi consentiti, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.4 dell'allegato I ;

e) di fabbricazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo I.3 a) dell'allegato I, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.3 b) dell'allegato I, ad eccezione del punto 7;

f) di fabbricazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti con le materie prime di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 11 maggio 1998, n. 241,contenenti le sostanze o prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I. 4 dell'allegato I, ad eccezione del punto 7.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 é revocato in caso di cessazione dell'attività o qualora lo stabilimento non possegga più i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività e le misure per ripristinarli non vengano adottate entro il termine stabilito dall'autorità competente.

4. Il riconoscimento di cui al comma 1 é modificato qualora venga dimostrato che lo stabilimento abbia la capacità di svolgere attività aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali è stato ottenuto il riconoscimento.

5.Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di riconoscimento di cui al comma 1 deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorità che ha rilasciato tale provvedimento.

6.Chi produce additivi o premiscele deve avvalersi,al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, di un dipendente che presti la sua opera in maniera continuativa, laureato, e iscritto al relativo albo, in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria o in scienza delle produzioni animali o in scienza delle preparazioni alimentari.

Art. 3
(Riconoscimento degli intermediari)

1. Gli intermediari che immettono in commercio gli additivi e i prodotti di cui al capitolo I. 1.a) dell'allegato I o le premiscele di additivi di cui al capitolo I.2. a) dell'allegato I devono essere riconosciuti.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1,gli intermediari devono essere in possesso, secondo l'oggetto dell'attività, dei requisiti di cui al punto 7 del capitolo I.1.b) o al punto 7 del capitolo I.2.b) dell'allegato I .

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 é revocato in caso di cessazione dell'attività o qualora l'intermediario non possegga più i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività e non li ripristini entro il termine stabilito dall'autorità competente.

4. Il riconoscimento di cui al comma 1 é modificato qualora l'intermediario dimostri di avere la capacità di dedicarsi ad attività aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali ha ottenuto il riconoscimento.

5. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di riconoscimento di cui al comma 1 deve essere comunicata , entro trenta giorni dalla intervenuta variazione,alla competente autorità che ha rilasciato tale provvedimento.

Art. 4
(Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari)

1. La domanda per ottenere il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 2,comma 2, lettera a), deve essere presentata al Ministero della sanità.

2. Il Ministero della sanità, entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti di cui al comma 1 siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.

3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 2 ,comma 2,lettere b), c). d),e) ed f),e di cui all'articolo 3 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

4. La regione o la provincia autonoma, entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti e gli intermediari siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.

5. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano in base alla normativa previgente l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ; tale attività può continuare finchè non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.

6. Il Ministero della sanità, entro il 1° aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, agli stabilimenti di cui al comma 5, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che lo stabilimento sia in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.

7. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tali attività possono continuare finchè non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.

8. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attività di cui all'articolo 3, comma 1, devono presentare domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ; tali attività possono continuare finchè non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.

9. La regione o la provincia autonoma, entro il 1° aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, agli stabilimenti e agli intermediari che hanno presentato la domanda di cui ai commi 7 e 8, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stessi siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.

10. In deroga ai commi 4 e 9, nel caso di intermediari che esercitano esclusivamente un'attività di rivendita senza mai disporre del prodotto nei propri impianti, la regione o la provincia autonoma può disporre che non si proceda al sopralluogo per verificare il rispetto dei requisiti di cui al punto 7 del capitolo I.1.b) o al punto 7 del capitolo I.2.b) dell'allegato I , purchè tali intermediari presentino una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 6.2 dello stesso allegato I .

11. Il Ministero della sanità procede periodicamente alla verifica della uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi degli enti territoriali ai fini del riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8.

12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5 sono a carico dei richiedenti, secondo tariffe da determinarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3 , 7 e 8 sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio.

## Art. 5
(Registro degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti)

1. Il Ministero della sanità iscrive in un registro, conforme al modello di cui al punto I.1, capitolo I, dell'allegato II, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a).

2. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità :
   a) entro il 30 settembre 2001, copia del registro, conforme al modello di cui al punto I.1, capitolo I, dell'allegato II, dove sono indicati, per ciascuna attività, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2,

comma 2, lettere b), c), d), e), ed f) e gli intermediari riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 ; successivamente,entro il 30 settembre di ogni anno, l'elenco delle modifiche apportate nel corso dell'anno al predetto registro;

b) ogni cinque anni, l'elenco aggiornato degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti.

3. I registri di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati in relazione ai provvedimenti di revoca o di modifica dei riconoscimenti.

Art.6
(Pubblicazione e comunicazioni)

1. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) entro il 30 novembre 2001, degli elenchi nazionali degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti e, successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, degli elenchi delle modifiche apportate nel corso dell'anno;
b) ogni cinque anni, degli elenchi aggiornati degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea gli elenchi di cui al comma 1, lettera a).

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e degli intermediari di cui all'articolo 3.

4. Il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed f).

Art.7
(Registrazione degli stabilimenti)

1. Chi intende esercitare una o più attività di cui al comma 2 deve ottenere, per ciascuna attività, la registrazione dello stabilimento.

2. Ai fini della registrazione di cui al comma 1, gli stabilimenti:

a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di additivi per i quali è stabilito un tenore massimo e non sono previsti al capitolo I.1.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I ;

b) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele con gli additivi di cui al capitolo II.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I ;

c) di fabbricazione, esclusivamente per l'immissione in commercio, di alimenti composti con premiscele di additivi di cui al capitolo II.b) dell'allegato I o con additivi di cui al capitolo II.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I ;

d) di fabbricazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti con premiscele di additivi di cui al capitolo II.b) dell'allegato I o con additivi di cui al capitolo II.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I .

3. In deroga al comma 1, chi ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell' articolo 2, comma 1, per l' esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) ed e), non deve chiedere la registrazione di cui al comma 1 per l'esercizio delle attività corrispondenti a quelle di cui al comma 2, lettera a), b), c) e d).

4. La registrazione di cui al comma 1 é revocata in caso di cessazione dell'attività o qualora lo stabilimento non soddisfi più i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività e le misure per ripristinarli non vengano adottate entro il termine stabilito dall'autorità competente.

5. La registrazione di cui al comma 1 é modificata qualora venga dimostrato che lo stabilimento abbia la capacità di svolgere attività aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali è stata ottenuta la registrazione.

6. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di registrazione deve essere comunicata,entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorità che ha rilasciato tale provvedimento.

## Art.8
### (Registrazione degli intermediari)

1. Gli intermediari che immettono in commercio gli additivi per i quali è stabilito un tenore massimo e non sono previsti al capitolo I.1.a) dell'allegato I e le premiscele contenenti gli additivi di cui al capitolo II.a) dell'allegato I devono essere registrati.

2. Ai fini della registrazione di cui al comma 1, gli intermediari devono essere in possesso dei requisiti indicati al punto 7 del capitolo II.c) dell'allegato I .

3. In deroga al comma 1,gli intermediari riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 non devono chiedere la registrazione di cui al comma 1 .

4. La registrazione di cui al comma 1 é revocata in caso di cessazione dell'attività o qualora l'intermediario non possegga più i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività e non li ripristini entro il termine stabilito dall'autorità competente.

5. La registrazione di cui al comma 1 é modificata qualora l'intermediario dimostri di avere la capacità di dedicarsi ad attività aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali ha ottenuto la registrazione.

6. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di registrazione deve essere comunicata,entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorità che ha rilasciato il provvedimento .

## Art. 9
### (Procedura per la registrazione degli stabilimenti e degli intermediari)

1. La domanda per ottenere la registrazione degli stabilimenti di cui all'articolo 7 e di intermediario di cui all'articolo 8 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio; alla domanda deve essere allegata la documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di cui all' articolo 7, comma 2, per gli stabilimenti, e di cui all'articolo 8, comma 2, per gli intermediari.

2. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma , previo controllo della documentazione stessa, assegna agli stabilimenti e agli intermediari un numero di registrazione che ne consenta l'identificazione, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II.

3. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attività di cui all' articolo 7 , deve essere presentata , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda ai sensi del comma 1; tali attività possono continuare finché non sia intervenuta decisione sulla domanda; la regione o la provincia autonoma provvede in merito alla domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della stessa.

4. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attività di cui all' articolo 8, devono presentare , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda ai sensi del comma 1; tali attività possono continuare finché non sia intervenuta decisione sulla domanda; la regione o la provincia autonoma provvede in merito alla domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della stessa.

5. Le regioni e le province autonome predispongono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per effettuare l'ispezione degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 1, 3 e 4 al fine di verificare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.

6. Il Ministero della sanità procede periodicamente alla verifica della uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi degli enti territoriali ai fini della registrazione degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 1 , 3 e 4.

Art.10
(Elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati)

1. Le regioni e le province autonome iscrivono gli stabilimenti e gli intermediari registrati ai sensi degli articoli 7 e 8 in un elenco conforme al modello di cui al punto I.2, capitolo I, dell'allegato II.

2. L' elenco di cui al comma 1 é aggiornato in relazione ai provvedimenti di revoca o di modifica delle registrazioni.

Art. 11
(Comunicazione dell'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati)

1. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità:
   a) entro il 31 ottobre di ogni anno, copia dell'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati di cui all'articolo 10, comma 1, e le modifiche intervenute nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ;
   b) ogni cinque anni, copia dell'elenco aggiornato.

2. Il Ministero della sanità,entro il 31 dicembre di ogni anno, cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi di cui al comma 1.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea l'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati nel corso dell'anno nonchè, ogni cinque anni, l'elenco aggiornato.

4. Il Ministero della sanità trasmette agli altri Stati membri, su loro richiesta,gli elenchi di cui al comma 1.

Art. 12
(Procedura semplificata di riconoscimento)

1. Qualora la domanda di riconoscimento riguardi uno stabilimento di fabbricazione di un additivo per il quale sia già intervenuta autorizzazione alla

fabbricazione per la medesima sostanza attiva dell'additivo in quanto medicinale veterinario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, il Ministero della sanità verifica soltanto che siano soddisfatti i requisiti di cui ai punti 4, 5, 6.2 e 7 del capitolo I.1.b) dell'allegato I.

Art.13
(Controlli)

1. Le autorità competenti, avvalendosi degli organismi di controllo e vigilanza individuati dalle norme attualmente in vigore, accertano, mediante adeguati controlli effettuati negli stabilimenti e presso gli intermediari da esse riconosciuti o registrati, che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal presente decreto.

Art. 14
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
   a) gli articoli 6 , 7 e 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche;
   b) i commi 1 e 8 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228.

Art. 15

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, esercita una o più attività di cui agli articoli 2 e 3 senza il prescritto riconoscimento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, esercita una o più attività di cui agli articoli 7 e 8 senza la prescritta registrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, e all'articolo 3, comma 5, é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 8, comma 6, é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*
BINDI, *Ministro della sanità*
DINI, *Ministro degli affari esteri*
DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*
CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*
BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

**(previsto dagli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 12)**

# ALLEGATO I

## Requisiti minimi per gli stabilimenti e gli intermediari

## CAPITOLO I

Requisiti minimi per gli stabilimenti e gli intermediari di cui agli articoli 2 e 3 (soggetti a riconoscimento)

### CAPITOLO I.1.a)

Additivi e prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE e di cui all'articolo 2, comma 2 , lettera a), e all'articolo 3, comma 1.

Additivi

| | |
|---|---|
| - Antibiotici: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Fattori di crescita: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Oligoelementi: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Enzimi: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Microrganismi: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Carotenoidi e xantofille: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Sostanze con effetti antiossidanti: | soltanto quelle per le quali è stabilito un tenore massimo |

Prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE.

| | |
|---|---|
| - Prodotti proteici ottenuti da microrganismi appartenenti a batteri, lieviti, alghe,funghi inferiori: | tutti i prodotti del gruppo (ad eccezione del sottogruppo 1.2.1) |
| - Prodotti accessori della fabbricazione di amminoacidi mediante fermentazione: | tutti i prodotti del gruppo |
| - Aminoacidi e loro sali: | tutti i prodotti del gruppo |
| - Analoghi degli amminoacidi: | tutti i prodotti del gruppo |

CAPITOLO I.1.b)

Requisiti minimi per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 1 ("prodotti" di cui al capitolo I.1.a.)

1. Impianti e apparecchiature

Gli impianti e apparecchiature di fabbricazione devono essere ubicati,progettati,costruiti e sottoposti a manutenzione in modo da essere idonei alle operazioni di fabbricazione dei prodotti in questione.Gli impianti e le apparecchiature devono essere strutturati,progettati ed utilizzati in modo da ridurre al minimo il rischio di errori e da consentire operazioni di pulizia e di manutenzione efficaci per evitare le conteminazioni - anche quelle crociate - e, in generale, di compromettere la qualità dei "prodotti". Gli impianti e le apparecchiature destinati ad operazioni essenziali per la qualità dei "prodotti" devono essere oggetto di una verifica adeguata e periodica, conformemente

alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante per la produzione dei "prodotti".

2. Personale

Il fabbricante deve disporre di personale numericamente sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei "prodotti" in questione. Egli deve inoltre predisporre, per metterlo a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui siano definite le qualifiche (diplomi, esperienza professionale) e le responsabilità del personale di inquadramento. Tutto il personale deve essere informato chiaramente e per iscritto dei suoi compiti, delle sue responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità ricercata dei "prodotti" in questione.

3. Produzione

Il fabbricante deve accertarsi che le varie fasi della produzione siano svolte secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite volte a definire, convalidare e assicurare la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione.
Devono essere adottate misure di carattere tecnico o organizzativo atte ad evitare contaminazioni crociate ed errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per effettuare i controlli durante la fabbricazione.

4. Controllo di qualità

Il fabbricante deve disporre di un laboratorio di controllo dotato di mezzi sufficienti in personale e apparecchiature per garantire e verificare, prima di permettere che i "prodotti" in questione siano messi in circolazione, che essi siano conformi alle specifiche definite dal fabbricante e alle disposizioni previste dalla direttiva 70/524/CEE e dalla direttiva 82/471/CEE.
Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo al controllo di qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, i metodi di

analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche e, in caso di non conformità alle medesime,il destino delle materie prime,delle sostanze attive, dei supporti e dei prodotti.
Campioni del principio attivo e di ciascun lotto di "prodotti" messo in circolazione o di ogni parte definita della produzione in caso di fabbricazione continua vengono prelevati in quantità sufficiente in base ad un procedimento prestabilito dal fabbricante e conservati per fini di "rintracciabilità". Questi campioni vengono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificati; essi vengono conservati in condizioni di magazzinaggio atte ad escludere qualsiasi variazione o alterazione anomala della composizione del campione. Essi devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità almeno fino alla data limite di garanzia del prodotto finito.

5. Magazzinaggio

Le materie prime, le sostanze attive, i supporti, i "prodotti" conformi e non conformi alle specifiche devono essere immagazzinati in recipienti appropriati, in luoghi progettati, adattati e sottoposti a manutenzione allo scopo di garantire buone condizioni di magazzinaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dal fabbricante.
Essi devono essere conservati in modo da essere facilmente identificati senza possibile confusione o contaminazione crociata tra i diversi prodotti nonchè con sostanze medicamentose. Gli additivi devono essere condizionati ed etichettati in conformità delle disposizioni previste dalla direttiva 70/524/CEE. I prodotti previsti dalla direttiva 82/471/CEE devono essere etichettati in conformità alle disposizioni del presente decreto.

6. Documentazione

6.1. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli

Il fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione inteso a definire e a garantire la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione nonchè a predisporre ed attuare un piano di controllo della qualità, e deve

conservare i risultati dei controlli. Tale documentazione deve essere conservata in modo da consentire di ripercorrere l'intero iter di fabbricazione di ciascun lotto di "prodotti" messi in circolazione e di individuare le responsabilità specifiche in caso di reclamo.

6.2. Registrazione

Affinchè sia possibile ripercorrere l'intero iter della fabbricazione, il fabbricante deve registrare i seguenti dati:
a) per gli additivi:
- natura e quantità degli additivi prodotti, date rispettive di fabbricazione, se del caso, il numero di lotto o di parte definita della produzione in caso di fabbricazione continua, nonchè
- nomi e indirizzi degli intermediari o dei fabbricanti cui sono stati consegnati gli additivi, indicando la natura e la quantità degli additivi consegnati e, se del caso, il numero di lotto o di parte definita della produzione in caso di fabbricazione continua;
b) per i prodotti previsti dalla direttiva 82/471/CEE:
- natura dei "prodotti" e quantità prodotta, date rispettive di fabbricazione e, se del caso, numero di lotto o di parte definita della produzione in caso di fabbricazione continua, nonchè
- nomi e indirizzi degli intermediari o utilizzatori (fabbricanti o allevatori) cui sono stati consegnati i prodotti, indicando la natura e la quantità dei prodotti consegnati e, se del caso, numero di lotto di parte definita della produzione in caso di fabbricazione continua.

7. Intermediari di cui all'articolo 3, comma 1

Qualora il fabbricante consegni additivi ad una persona che non sia un fabbricante o consegni prodotti previsti dalla direttiva 82/471/CEE ad una persona che non sia un utilizzatore (fabbricante o allevatore), questa persona e gli eventuali ulteriori intermediari che condizionino, imballino, immagazzinino, mettano in circolazione sono anch'essi soggetti,

secondo l'attività svolta, agli obblighi di cui ai punti 4,5,6.2 e 8 e, in caso di condizionamento, agli obblighi di cui al punto 3.

8. Reclami e ritiro dei prodotti

Il fabbricante o qualsiasi intermediario che metta in circolazione un prodotto a proprio nome deve approntare un sistema di registrazione e di evasione dei reclami.
Analogamente, egli deve poter approntare, se necessario, un sistema che consenta di ritirare rapidamente i prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Il fabbricante deve definire con procedure scritte il destino dei prodotti ritirati che, prima di essere eventualmente rimessi in circolazione, devono essere sottoposti, ai fini di una nuova valutazione, a controllo di qualità.

CAPITOLO I.2.a)

Additivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e all'articolo 3, comma 1:

| | |
|---|---|
| - Antibiotici | tutti gli additivi del gruppo |
| - Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose | tutti gli additivi del gruppo |
| - Fattori di crescita | tutti gli additivi del gruppo |
| - Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite | A e D |
| - Oligoelementi | Cu e Se |

CAPITOLO I.2.b)

Requisiti minimi per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 1, (premiscele di additivi elencati nel capitolo I.2.a)

1. Impianti e apparecchiature

Gli impianti e le apparecchiature di fabbricazione devono essere situati, progettati, costruiti e sottoposti a manutenzione in modo da essere idonei alle operazioni di fabbricazione delle premiscele in questione. Gli impianti e le apparecchiature devono essere strutturati, progettati ed utilizzati in modo da ridurre il rischio di errori e da consentire operazioni di pulizia e di manutenzione efficaci per evitare le contaminazioni - anche quelle crociate - e in generale di compromettere la qualità dei prodotti. Gli impianti e le attrezzature destinati ad operazioni essenziali per la qualità dei prodotti devono formare oggetto di verifica adeguata e periodica, conformemente alle procedure scritte, prestabilite dal fabbricante.
Devono essere adottate misure preventive in modo da evitare, per quanto possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione -se necessario- di un piano di lotta.

2. Personale

Il fabbricante deve disporre di personale numericamente sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione delle premiscele in questione. Egli deve inoltre predisporre, per metterlo a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui siano definite le qualifiche (diplomi, esperienza professionale) e le responsabilità del personale di inquadramento. Tutto il personale deve essere informato chiaramente e per iscritto dei suoi compiti, delle sue responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità ricercata delle premiscele in questione.

3. Produzione

Il fabbricante deve accertarsi che le varie fasi della produzione siano svolte secondo procedure ed istruzioni scritte, volte a definire, convalidare e

assicurare la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione -per esempio, incorporazione dell'additivo nella premiscela, ordine cronologico della produzione, strumenti di misura e di pesata, miscelatore, resti di lavorazione- in modo da ottenere la qualità ricercata delle premiscele in questione, conformi alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE.
Devono essere adottate misure di carattere tecnico e organizzativo al fine di evitare contaminazioni crociate ed errori.

## 4. Controllo di qualità

Deve essere designata una persona qualificata e responsabile del controllo di qualità.
Il fabbricante deve disporre di un laboratorio di controllo dotato di mezzi sufficienti in personale e apparecchiature per garantire e verificare che le premiscele in questione siano conformi alle specifiche definite dal fabbricante e per garantire e verificare in particolare la natura, il tenore, l'omogeneità e la stabilità degli additivi in questione nella premiscela, e il minimo livello possibile di contaminazione crociata.
Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo al controllo di qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, i metodi di analisi, e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche e, in caso di non conformità alle medesime, il destino dei supporti, degli additivi e delle premiscele ("prodotti").
Campioni di ciascun lotto di premiscela messo in circolazione vengono prelevati in quantità sufficiente in base ad una procedura prestabilita dal fabbricante e conservati per fini di "rintracciabilità". Questi campioni vengono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificati; essi vengono conservati in condizioni di magazzinaggio atte ad escludere qualsiasi variazione o alterazione anomale della composizione del campione. Essi devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità fino alla data limite di garanzia della premiscela.

5. Magazzinaggio

I "prodotti" conformi e non conformi alle specifiche devono essere immagazzinati in recipienti appropriati o in luoghi progettati, adattati e sottoposti a manutenzione allo scopo di garantire buone condizioni di magazzinaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dal fabbricante.
Devono essere adottate misure preventive in modo da evitare, per quanto possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione - se necessario - d'un piano di lotta.
I prodotti devono essere conservati in modo da essere facilmente identificati senza possibile confusione o contaminazione crociata tra i diversi prodotti sopramenzionati, nonchè con sostanze medicamentose. Le premiscele devono essere condizionate ed etichettate in conformità delle disposizioni previste dalla direttiva 70/524/CEE.

6. Documentazione

6.1. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli

Il fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione inteso a definire e a garantire la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione e a predisporre ed attuare un piano di controllo della qualità, e deve conservare i risultati dei controlli. Tale documentazione deve essere conservata in modo da consentire di ripercorrere l'intero iter del processo di fabbricazione di ciascun lotto di premiscele messo in circolazione e di individuare le responsabilità specifiche in caso di reclamo.

6.2. Registrazione delle premiscele

Affinchè sia possibile ripercorrere l'iter della fabbricazione, il fabbricante deve registrare i seguenti dati:
- nome e indirizzo dei fabbricanti di additivi o degli intermediari, natura e quantità degli additivi utilizzati ed eventualmente numero di lotto o di parte definita della produzione in caso di fabbricazione;

- data di fabbricazione della premiscela, numero del lotto e, se del caso,
- nome e indirizzo degli intermediari o dei fabbricanti di alimenti composti cui è consegnata la premiscela, data di consegna nonchè natura e quantità della premiscela consegnata e, se del caso, numero di lotto.

7. Intermediari di cui all'articolo 3, comma 1.

Qualora il fabbricante consegni premiscele a una persona che non sia un fabbricante di alimenti composti, questa persona e gli eventuali ulteriori intermediari che condizionino, imballino, immagazinino, mettano in circolazione sono anch'essi soggetti, secondo l'attività svolta, agli obblighi di cui ai punti 4, 5, 6.2 e 8, e, in caso di condizionamento, agli obblighi di cui al punto 3.

8. Reclami e ritiro dei prodotti

Il fabbricante o qualsiasi intermediario che metta in circolazione un prodotto a proprio nome deve approntare un sistema di registrazione e di evasione dei reclami.
Analogamente, egli deve poter approntare, se necessario, un sistema che consenta di poter ritirare rapidamente i prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Il fabbricante deve definire con procedure scritte il destino dei prodotti ritirati che, prima di essere eventualmente rimessi in circolazione, devono essere sottoposti, ai fini di una nuova valutazione, a controllo di qualità.

CAPITOLO I.3.a)

Elenco degli additivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed e)

- Antibiotici: tutti gli additivi del gruppo
- Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose tutti gli additivi del gruppo
- Fattori di crescita tutti gli additivi del gruppo

CAPITOLO I.3.b)

Requisiti minimi per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed e) ("alimenti composti che contengono premiscele di additivi enumerati nel capitolo I.3.a)"

1. Impianti e apparecchiature

Gli impianti e le apparecchiature tecniche devono essere situati, progettati, costruiti e sottoposti a manutenzione in modo da essere idonei a operazioni di fabbricazione di alimenti composti contenenti premiscele. Gli impianti e le apparecchiature devono essere strutturati, progettati ed utilizzati in modo da ridurre il rischio di errori e da consentire operazioni di pulizia e di manutenzione efficaci al fine di evitare, per quanto possibile, contaminazioni, anche quelle crociate, e, in generale, di compromettere la qualità dei prodotti.
Gli impianti e le apparecchiature destinati ad operazioni essenziali per la qualità dei prodotti devono formare oggetto di una verifica appropriata e periodica, conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante o eventualmente, in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante, prestabilite da una persona esterna qualificata che agisca a richiesta e sotto la responsabilità del fabbricante. Devono essere adottate misure preventive in modo da evitare, per quanto possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione -se necessario- di un piano di lotta.

2. Personale

Il fabbricante deve disporre di personale numericamente sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione di alimenti composti contenenti premiscele. Deve essere realizzato - salvo che in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante - e messo a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui siano precisate le qualifiche (diplomi, esperienza professionale) e le responsabilità del personale di inquadramento. Tutto il personale deve essere informato chiaramente e per iscritto dei suoi compiti, delle sue responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità ricercata degli alimenti composti contenenti premiscele.

3. Produzione

Deve essere designata una persona qualificata e responsabile della produzione, persona che, in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante, può eventualmente essere esterna ma che agisce a richiesta e sotto la responsabilità del fabbricante.
Il fabbricante deve accertarsi che le varie fasi della produzione siano svolte secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite volte a definire, convalidare e assicurare la padronanza dei punti critici del processo di produzione - per esempio, incorporazione della premiscela nell'alimento, ordine cronologico della produzione, strumenti di misura e di pesata, miscelatore, resti di lavorazione - in modo da ottenere la qualità ricercata degli alimenti composti conformi alle disposizioni della direttiva 79/373/CEE.
Devono essere adottate misure di carattere tecnico o organizzativo per evitare, possibilmente, contaminazioni crociate ed errori.

4. Controllo di qualità

Deve essere designata una persona qualificata e responsabile del controllo di qualità, persona che, in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del

fabbricante, può eventualmente essere esterna ma che agisce a richiesta e sotto la responsabilità del fabbricante.
Il fabbricante deve disporre di un laboratorio di controllo dotato di mezzi sufficienti in personale e apparecchiature per garantire e verificare che gli alimenti composti contenenti premiscele siano conformi alle specifiche definite dal fabbricante e per garantire e verificare in particolare la natura, il tenore, l'omogeneità degli additivi in questione nell'alimento composto, e il minimo livello possibile di contaminazione crociata, nonchè, in caso di alimenti destinati all'immissione in commercio, i tenori di componenti analitici di cui alla direttiva 79/373/CEE. E' ammesso il ricorso ad un laboratorio esterno.
Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo al controllo della qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche e, in caso di non conformità alle medesime, il destino delle materie prime, delle premiscele e degli alimenti composti ("prodotti").
Campioni di ciascun lotto di alimento composto o di ciascuna fase definita della produzione in caso di fabbricazione continua vengono prelevati in quantità sufficiente in base ad una procedura prestabilita dal fabbricante e vengono conservati per fini di "rintracciabilità" in caso di immissione in commercio, o in modo regolare in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante. Questi campioni vengono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificati; essi vengono conservati in condizioni di magazzinaggio atte ad escludere qualsiasi variazione o alterazione anomala della composizione del campione. Essi devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità per un periodo adeguato.

5. Magazzinaggio

I "prodotti" conformi e non conformi alle specifiche devono essere immagazzinati in recipienti appropriati o in luoghi progettati, adattati e sottoposti a manutenzione allo scopo di garantire buone condizioni di magazzinaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dal fabbricante.

Devono essere adottate misure preventive in modo da evitare, per quanto possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione - se necessario - di un piano di lotta.
I "prodotti" devono essere conservati in modo da essere facilmente identificati senza possibile confusione o contaminazione crociata tra i diversi prodotti, nonchè con sostanze medicamentose o alimenti medicamentosi o con materie prime contenenti tenori elevati di sostanze e prodotti indesiderabili oppure con additivi. Gli alimenti composti destinati a essere messi in circolazione devono essere conformi alle disposizioni previste dalla direttiva 79/373/CEE.

6. Documentazione

6.1. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli

Il fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione inteso a definire e a garantire la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione e a predisporre ed attuare un piano di controllo della qualità e deve conservare i risultati dei controlli. Tale documentazione deve essere conservata in modo da consentire di ripercorrere l'intero iter di fabbricazione di ciascun lotto e di individuare, in caso di immissione in commercio, le responsabilità specifiche in caso di reclamo.

6.2. Registrazione degli alimenti composti

Affinchè sia possibile ripercorrere l'intero iter della fabbricazione, il fabbricante deve registrare i seguenti dati:
- nome e indirizzo dei fabbricanti della premiscela o degli intermediari, numero di lotto, se del caso;
- natura e quantità della premiscela utilizzata; natura e quantità degli alimenti fabbricati, con l'indicazione della data di fabbricazione.

7. Reclami e ritiro dei prodotti

Il fabbricante deve approntare un sistema di registrazione e di evasione dei reclami.
Analogamente, egli deve poter approntare, se necessario, un sistema che consenta di ritirare rapidamente i prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Il fabbricante deve definire con procedure scritte il destino dei prodotti ritirati che, prima di essere eventualmente reimmessi in circolazione, devono essere sottoposti ai fini di una nuova valutazione, a controllo di qualità.

CAPITOLO I.4

Requisiti minimi per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d) e f) (alimenti composti ottenuti da materie prime contenenti tenori elevati di sostanze e prodotti indesiderabili "materie prime in questione")

1. Impianti e apparecchiature

Gli impianti e le apparecchiature di fabbricazione devono essere situati, progettati, costruiti e sottoposti a manutenzione in modo da essere idonei alle operazioni di fabbricazione di alimenti composti ottenuti dalle materie prime in questione. Gli impianti e le apparecchiature devono essere strutturati, progettati ed utilizzati in modo da ridurre il rischio di errore e da consentire operazioni di pulizia e di manutenzione efficaci al fine di evitare, per quanto possibile, contaminazioni - anche quelle crociate - e, in generale, di compromettere la qualità dei prodotti. Gli impianti e le apparecchiature destinati ad operazioni essenziali per la qualità dei prodotti devono formare oggetto di una verifica adeguata e periodica, conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante o eventualmente, in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante, prestabilite da una persona esterna qualificata che agisca a richiesta e sotto la responsabilità del fabbricante.
Devono essere adottate misure preventive in modo da evitare, per quanto possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione - se necessario - di un piano di lotta.

## 2. Personale

Il fabbricante deve disporre di personale in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione di alimenti composti a partire dalle "materie prime in questione". Se del caso, deve essere predisposto - salvo che in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante - e messo a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui siano definite le qualifiche (diplomi, esperienza professionale) e le responsabilità del personale di inquadramento. Tutto il personale deve essere informato chiaramente e per iscritto dei suoi compiti,delle sue responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità ricercata degli alimenti composti ottenuti dalle "materie prime in questione".

## 3. Produzione

Deve essere designata una persona qualificata e responsabile della produzione, persona che, in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante, può eventualmente essere esterna ma che agisce a richiesta e sotto la responsabilità del fabbricante.
Il fabbricante deve accertarsi che le varie fasi della produzione siano svolte secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite volte a definire, convalidare e assicurare la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione - per esempio, incorporazione della "materia prima in questione" nell'alimento, ordine cronologico della produzione, strumenti di misura e di pesata, miscelatore, resti di lavorazione - in modo da ottenere la qualità degli alimenti composti conformi alle disposizioni della direttiva 79/373/CEE.
Devono essere adottate misure di carattere tecnico o organizzativo per evitare, possibilmente, contaminazioni crociate ed errori.

## 4. Controllo di qualità

Deve essere designata una persona qualificata e responsabile del controllo di qualità, persona che, in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del

fabbricante, può eventualmente essere esterna ma che agisce a richiesta e sotto la responsabilità del fabbricante.

Il fabbricante deve disporre di un laboratorio di controllo dotato di mezzi sufficienti in personale e apparecchiature per garantire e verificare che gli alimenti composti in questione siano conformi alle specifiche definite dal fabbricante e per garantire e verificare in particolare la natura, il tenore, l'omogeneità delle sostanze e dei prodotti indesiderabili nell'alimento composto e il minimo livello possibile di contaminazione crociata, nonchè il rispetto dei valori massimi di sostanze e prodotti indesiderabili stabiliti dalla direttiva 74/63/CEE e, in caso di alimenti destinati all'immissione in commercio, i tenori di componenti analitici stabiliti dalla direttiva 79/373/CEE.. E' ammesso il ricorso ad un laboratorio esterno.

Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo al controllo della qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche e, in caso di non conformità alle medesime, il destino delle materie prime, in particolare delle materie prime contenenti elevati tenori di sostanze e prodotti indesiderabili e gli alimenti composti.

Campioni di ciascun lotto di alimento composto o di ciascuna fase definita della produzione in caso di fabbricazione continua vengono prelevati in quantità sufficiente secondo una procedura prestabilita dal fabbricante e vengono conservati per fini di "rintracciabilità" in caso di immissione in commercio, o in modo regolare in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante. Questi campioni vengono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificati; essi vengono conservati in condizioni di magazzinaggio atte ad escludere qualsiasi variazione o alterazione anomala della composizione del campione. Essi devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità per un periodo adeguato in funzione dell'utilizzazione di tali alimenti.

## 5. Magazzinaggio

Le materie prime, in particolare le materie prime contenenti elevati tenori di prodotti e sostanze indesiderabili, e gli alimenti composti conformi e non conformi alle specifiche, devono essere immagazzinati in recipienti appropriati o in luoghi progettati, adattati e soggetti a manutenzione allo scopo di garantire le buone condizioni di magazzinaggio.
Devono essere adottate misure preventive in modo da evitare, per quanto possibile, la presenza di organismi nocivi, con elaborazione - se necessario - d'un piano di lotta.
I prodotti devono essere conservati in modo da poter essere facilmente identificati senza possibile confusione o contaminazione crociata tra i diversi prodotti sopra menzionati, nonché con sostanze medicamentose o alimenti medicamentosi oppure con additivi o premiscele di additivi. Gli alimenti composti destinati a essere messi in circolazione devono essere conformi alle disposizioni previste dalla direttiva 79/373/CEE.

## 6. Documentazione

### 6.1. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli

Il fabbricante deve disporre di un sistema di documentazione inteso a definire e a garantire la padronanza dei punti critici del processo di fabbricazione e a predisporre ed attuare un piano di controllo della qualità, e deve in particolare conservare i risultati dei controlli. Tale documentazione deve essere conservata in modo da consentire di ripercorrere l'iter del processo di fabbricazione di ciascun lotto e di individuare, in caso di immissione in commercio, le responsabilità specifiche in caso di reclamo.

### 6.2. Registrazione degli alimenti composti

Affinché sia possibile ripercorrere l'intero iter della fabbricazione, il fabbricante deve registrare i seguenti dati:

- nome e indirizzo dei fornitori di materie prime contenenti tenori elevati di sostanze e prodotti e prodotti indesiderabili, data di consegna;
- natura e quantità degli alimenti fabbricati con l'indicazione della data di fabbricazione.

7. Reclami e ritiro dei prodotti

Il fabbricante deve approntare un sistema di registrazione e di evasione dei reclami.
Analogamente, egli deve poter approntare, se necessario, un sistema che consenta di ritirare rapidamente i prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Il fabbricante deve definire con procedure scritte il destino dei prodotti ritirati che, prima di essere eventualmente rimessi in circolazione, devono essere sottoposti, ai fini di una nuova valutazione, a controllo di qualità.

## CAPITOLO II

Requisiti minimi per gli stabilimenti e gli intermediari di cui agli articoli 7 e 8 (soggetti a registrazione)

### CAPITOLO II.a)

Additivi di cui all'articolo 7,comma 2,lettere b),c) e d) e all'articolo 8,comma 1

| | |
|---|---|
| - Vitamine, provitamine e sosstanze con effetto analogo chimicamente ben definite: | tutti gli additivi del gruppo ad eccezione delle vitamine A e D |
| - Oligoelementi: -- | tutti gli additivi del gruppo ad eccezione di Cu e Se |
| - Carotenoidi e xantofille: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Enzimi: | tutti gli additivi del gruppo |

| | |
|---|---|
| - Microrganismi: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Sostanze con effetti antiossidanti: | soltanto quelle per le quali è stabilito un tenore massimo |

CAPITOLO II.b)

Additivi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere c) e d)

| | |
|---|---|
| - Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Oligoelementi: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Carotenoidi e xantofille | tutti gli additivi del gruppo |
| - Enzimi: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Microrganismi: | tutti gli additivi del gruppo |
| - Sostanze con effetti antiossidanti: | soltanto quelle per le quali è fissato un tenore massimo |

CAPITOLO II.c)

Requisiti minimi che devono soddisfare gli stabilimenti e gli intermediari di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), e all'articolo 8, comma 1,(additivi per i quali è stabilito un tenore massimo e che non sono enumerati nel capitolo I.1.a.); premiscele di additivi enumerati nel capitolo II.a); gli stabilimenti di cui all'articolo 7,comma 2, lettere c) e d), "alimenti composti che contengono premiscele di additivi enumerati nel capitolo II.b) oppure additivi enumerati nel capitolo II.a)".

1. Impianti e apparecchiature

Gli impianti e le apparecchiature tecniche devono essere situati, progettati, costruiti e sottoposti a manutenzione in modo tale da essere idonei alle operazioni di fabbricazione degli additivi, delle premiscele di additivi, degli alimenti composti contenenti additivi o premiscele di additivi in questione ("prodotti in questione").

2. Personale

Il fabbricante deve disporre di personale numericamente sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei "prodotti in questione".

3. Produzione

Deve essere designata una persona qualificata e responsabile della produzione, persona che, in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante, può eventualmente essere esterna ma che agisce a richiesta e sotto la responsabilità del fabbricante.
Il fabbricante deve accertarsi che le varie fasi della produzione siano svolte in modo da ottenere la qualità ricercata dei "prodotti in questione", conformi - secondo i casi - alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE o della direttiva 79/373/CEE.

4. Controllo di qualità

Deve essere designata una persona qualificata e responsabile del controllo di qualità,persona che,in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante , può eventualmente essere esterna, ma che agisce a richiesta e sotto la responsabilità del fabbricante.

Il fabbricante deve approntare ed attuare un piano di controllo di qualità per garantire e verificare che i "prodotti in questione" siano conformi alle specifiche definite dal fabbricante e, secondo i casi, alle disposizioni previste dalla direttiva 70/524/CEE e dalla direttiva 79/373/CEE.
Per fini di "rintracciabilità" vengono prelevati e conservati campioni,se del caso, per ciascun lotto o per ciascuna parte definita di produzione in caso di fabbricazione continua o in modo regolare in caso di fabbricazione per esclusivo bisogno del fabbricante .Tali campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti per un periodo adeguato in funzione dell'utilizzazione di tali alimenti.

5. Magazzinaggio

Le materie prime, gli additivi, i supporti, le premiscele, gli alimenti composti devono essere immagazzinati in luoghi progettati, adattati e soggetti a manutenzione allo scopo di garantire buone condizioni di magazzinaggio.
I prodotti devono essere conservati in modo da poter essere facilmente identificati senza possibile confusione o contaminazione crociata tra i diversi prodotti sopra menzionati, nonchè con sostanze medicamentose o alimenti medicamentosi. I prodotti destinati ad essere immessi sul mercato devono, se del caso, essere condizionati e etichettati in conformità delle disposizioni previste, secondo i casi, dalla direttiva 70/524/CEE e dalla direttiva 79/373/CEE.

6.Registrazione

Affinchè sia possibile ripercorrere l'intero iter della fabbricazione, il fabbricante deve registrare i seguenti dati:
a) per gli additivi:

- natura e quantità degli additivi fabbricati, rispettive date di fabbricazione e, se del caso, numero di lotto o di parte definita della produzione in caso di fabbricazione continua, nonchè

- nomi e indirizzi degli intermediari o utilizzatori (fabbricanti o allevatori) cui sono stati consegnati gli additivi, indicando la natura e la qualità degli additivi consegnati,e, se del caso, numero di lotto o di parte definita della produzione in caso di fabbricazione continua;

b) per le premiscele:
- nome e indirizzo dei fabbricanti di additivi o degli intermediari, natura e quantità degli additivi utilizzati e, se del caso, numeri di lotto o di parte definita della produzione in caso di fabbricazione continua,
- data di fabbricazione della premiscela, se del caso numero di lotto, nonchè
- nome e indirizzo degli intermediari o dei fabbricanti cui la premiscela è stata consegnata, natura e quantità della premiscela consegnata, se del caso numero di lotto;
c) per gli alimenti composti contenenti premiscele di additivi:
- nome e indirizzo dei fabbricanti di premiscela o degli intermediari, se del caso numero di lotto, natura e quantità della premiscela utilizzata,
- nome e indirizzo dei fabbricanti di additivi o degli intermediari, natura e quantità di additivo utilizzato, numero di lotto o di parte definita della produzione in caso di fabbricazione continua, nonchè
- natura, quantità e data di fabbricazione degli alimenti fabbricati.

7. intermediari di cui all'articolo 8, comma 1

Qualora un fabbricante consegni additivi ad una persona che non sia un fabbricante o un allevatore, oppure premiscele ad una persona che non sia un fabbricante, questa persona o gli eventuali ulteriori intermediari che condizionino, immagazzinino, mettano in circolazione sono anch'essi soggetti, secondo l'attività svolta, agli obblighi di cui ai punti 4, 5 e 6 e, in caso di condizionamento, agli obblighi di cui al punto 3.

(previsto dagli articoli 4, 5, 9 e 10)

ALLEGATO II

CAPITOLO I

## I.1. REGISTRO DEGLI STABILIMENTI/INTERMEDIARI RICONOSCIUTI

(Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di riconoscimento | Codice di attività (*) | Nome o ragione sociale (*) | Indirizzo (*) | Note in relazione all'articolo 13 della direttiva 70/524/CEE (*) | Osservazioni |
| | | | | | |

(*) A = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 95/69/CE.
B = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 95/69/CE.
C = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 95/69/CE.
D = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 95/69/CE.
E = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 95/69/CE.
F = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 95/69/CE.
I = stabilimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE.

(*) Nome o ragione sociale dello stabilimento/intermediario e del rappresentante, ove del caso.

(*) Indirizzo dello stabilimento/intermediario e del rappresentante, ove del caso.

(*) (1) = «Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad utilizzare premiscele in una proporzione minima dello 0,05 % in peso» di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE.

(2) = «Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere direttamente antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose e fattori di crescita nei mangimi composti», di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 70/524/CEE.

(3) = «Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere direttamente rame, selenio e vitamine A e D, nei mangimi composti», di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 70/524/CEE.

## I.2. ELENCO DEGLI STABILIMENTI/INTERMEDIARI REGISTRATI

(Articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di registrazione | Codice di attività (1) | Nome o ragione sociale (2) | Indirizzo (3) | Note in relazione all'articolo 13 della direttiva 70/524/CEE (4) | Osservazioni |
| | | | | | |

(1) A = stabilimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 95/69/CE.
B = stabilimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 95/69/CE.
C = stabilimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 95/69/CE.
D = stabilimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 95/69/CE.
I = stabilimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE.

(2) Nome o ragione dello stabilimento/intermediario e del rappresentante, ove del caso.

(3) Indirizzo dello stabilimento/intermediario e del rappresentante, ove del caso.

(4) (1) = «Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad utilizzare premiscele in una proporzione minima dello 0,05 % in peso» di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE.
(2) = «Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere direttamente rame, selenio e vitamine A e D nei mangimi composti», di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 70/524/CEE.

## CAPITOLO II

Il numero di riconoscimento e il numero di registrazione di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE devono essere strutturali secondo gli elementi qui di seguito indicati:

1. simbolo «α», se lo stabilimento o intermediario è riconosciuto;

2. codice ISO dello Stato membro o del paese terzo in cui lo stabilimento o intermediario è installato;

3. numero di riferimento nazionale, con un massimo di otto caratteri alfanumerici.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Nota al titolo:*

— Per quanto concerne la direttiva 95/69/CE v. nelle note alle premesse.

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997».

— La direttiva 95/69/CE è pubblicata in G.U.C.E., L 332 del 30 dicembre 1995.

— La direttiva 70/524/CEE è pubblicata in G.U.C.E., L 270 del 14 dicembre 1970.

— La direttiva 74/63/CEE è pubblicata in G.U.C.E., L 38 dell'11 febbraio 1974.

— La direttiva 79/373/CEE è pubblicata in G.U.C.E., L 86 del 6 aprile 1979.

— La direttiva 82/471/CEE è pubblicata in G.U.C.E., L 213 del 21 luglio 1982.

— La direttiva 98/51/CE è pubblicata in G.U.C.E., L 208 del 24 luglio 1998.

*Nota all'art. 2:*

— L'art. 3, comma 5, del D.M. 11 maggio 1998, n. 241 (Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali), così recita:

«5. Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile di cui alla colonna n. 1, dell'allegato II, parte *A,* superi quella fissata nella colonna n. 3 dell'allegato I, per l'alimento semplice, la materia prima di cui alla colonna n. 2 dell'allegato II, parte *A*, può essere immessa in circolazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, a condizione che sia:

*a)* destinata esclusivamente a fabbricanti di mangimi composti, iscritti nell'elenco nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, e successive modifiche;

*b)* accompagnata da un documento che deve indicare:

1) che la materia prima è destinata a fabbricanti di mangimi composti, iscritti nell'elenco di cui alla lettera *a)*;

2) che la materia prima non può essere utilizzata come tale nell'alimentazione diretta degli animali;

3) la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti».

*Nota all'art. 4:*

— L'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), così recita:

«12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti».

*Nota all'art. 12:*

— L'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari), così recita:

«Art. 7. — 1. La fabbricazione dei medicinali veterinari anche se destinati all'esportazione è subordinata al possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità.

2. L'autorizzazione è necessaria sia per la fabbricazione totale o parziale, sia per le operazioni di divisione, di confezionamento o di presentazione, salvo che per le preparazioni, le divisioni, i cambiamenti di confezione o di presentazione effettuate, per la distribuzione al minuto, da farmacisti in farmacia.

3. Il Ministro della sanità rilascia l'autorizzazione all'importazione subordinatamente al possesso di autorizzazione alla fabbricazione rilasciata dal Paese terzo di provenienza, in tal caso, il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle stesse norme che riguardano il fabbricante, in quanto applicabili.

4. I medicinali veterinari in provenienza da un Paese terzo anche se destinati ad altro Stato membro devono essere muniti di una copia dell'autorizzazione alla fabbricazione rilasciata dallo Stato di provenienza.

5. A cura del Ministero della sanità è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 1, 2 e 4 alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno».

*Note all'art. 14:*

— Gli articoli 6, 7 e 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), così recitano:

«Art. 6. — Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi contenenti integratori o integratori medicati deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Ove nella produzione di mangimi contenenti integratori o integratori medicati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dell'art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni.

Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di origine animale, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi conte-

nenti integratori o integratori medicati per esclusivo consumo aziendale, purché impieghino integratori, integratori medicati e nuclei medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate».

«Art. 7. — Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve chiedere distinte autorizzazioni al Ministro per la sanità che le rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alle produzioni che si intendono conseguire.

Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega direttamente nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi.

Le autorizzazioni sono soggette al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori, integratori medicati per mangimi, nuclei medicati, mangimi semplici integrati medicati, mangini composti integrati medicati, deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa nelle aziende che producono integratori, integratori medicati o nuclei medicati».

«Art. 8. — Per la vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministro per la sanità che la concede di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 che accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi, alle caratteristiche previste nell'art. 1.

La registrazione è richiesta anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla vendita.

Nella domanda di registrazione di cui al primo comma, deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi dell'art. 7 presso il quale si intende effettuare la produzione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per mangimi.

Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e dell'integratore medicato per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.

Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di L. 10.000 da pagarsi in modo ordinario.

Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi dei comma precedenti.

Quando le qualità dei principi attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 1 della presente legge, la vendita dei detti integratori è consentita dal momento in cui è presentata la domanda di registrazione».

— I commi 1 e 8 dell'art. 14 del D.P.R. 1° marzo 1992, n. 228 (Regolamento di attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relative agli additivi nell'alimentazione per animali), così recitano:

«1. Gli antibiotici, i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose, e i fattori di crescita enumerati negli allegati I e II, le premiscele preparate a partire da questi additivi per essere incorporate nei mangimi composti, nonché i mangimi composti contenenti tali premiscele possono essere immessi in commercio soltanto alle condizioni previste nell'allegato III e se sono prodotti da fabbricanti per i quali sia stato constatato, dallo Stato membro nel cui territorio è sito lo stabilimento di fabbricazione, che essi soddisfano le condizioni minime di cui all'allegato medesimo».

«8. L'accertamento di cui al comma 1 per quanto riguarda le premiscele e i mangimi composti è effettuato nell'ambito delle operazioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni».

**99G0196**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 1999.

**Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Melfi.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 2201 in data 14 aprile 1999 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Melfi ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio dal 22 marzo 1999 al 3 aprile 1999, a seguito delle operazioni di trasloco nella nuova sede di contrada Ponticelli;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Melfi per il periodo dal 22 marzo 1999 al 3 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 21 aprile 1999

*Il direttore regionale:* LIBUTTI

**99A3536**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 aprile 1999.

**Istituzione di un bando straordinario della legge 19 dicembre 1992, n. 488, riservato alle iniziative cofinanziabili con le risorse dell'Unione europea ubicate nelle regioni Veneto (aree obiettivi 2 e 5b), Liguria (aree obiettivo 2), Emilia-Romagna (aree obiettivo 2), Marche (aree obiettivo 2) e Umbria (aree obiettivo 2).**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319, che ha modificato ed integrato il richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997;

Visti i decreti ministeriali del 14 agosto 1998 e 11 settembre 1998 e del 18 febbraio 1999 con i quali sono state formate le graduatorie regionali delle iniziative, rispettivamente, del terzo e del quarto bando ammissibili alle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 488/1992;

Considerato che attraverso le predette graduatorie sono state assegnate, oltre alle risorse nazionali, anche quelle del FESR relative alle misure di aiuto dell'Unione europea previste nei Documenti unici di programmazione per le aree obiettivi 2 e 5b;

Considerato che, a seguito di dette assegnazioni, sono residuate parte delle risorse FESR relative ai DOC.U.P. delle regioni Veneto (aree obiettivi 2 e 5b), Liguria (aree obiettivo 2), Emilia-Romagna (aree obiettivo 2), Marche (aree obiettivo 2) e Umbria (aree obiettivo 2);

Sentite le regioni interessate in merito all'opportunità di procedere all'utilizzo delle predette risorse residue attraverso l'apertura di un bando straordinario della legge n. 488/1992 riservato alle iniziative cofinanziabili ubicate in tali aree;

Ritenuto di dover fissare i termini di apertura del predetto bando straordinario in modo da consentire l'impegno delle risorse comunitarie disponibili entro il prescritto termine del 31 dicembre 1999;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È istituito un bando straordinario finalizzato al pieno utilizzo delle risorse finanziarie residue relative alle misure di aiuto dell'Unione europea previste dai Documenti unici di programmazione 1997-99 delle regioni Veneto (aree obiettivi 2 e 5b), Liguria (aree obiettivo 2), Emilia-Romagna (aree obiettivo 2), Marche (aree obiettivo 2) e Umbria (aree obiettivo 2). Tale bando straordinario è pertanto riservato alle iniziative cofinanziabili ubicate in tali aree.

2. I termini di presentazione delle domande relative al predetto bando straordinario sono fissati tra la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto ed il 15 giugno 1999.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1999

*Il Ministro:* BERSANI

**99A3621**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 aprile 1999.

**Parziale riattribuzione di unità di mobilità lunga a contratti d'area già individuati.**

IL DIRETTORE REGGENTE DELLA DIVISIONE VI DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visti gli articoli 16, lettera *b)* e 17, lettera *b),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto direttoriale del 16 aprile 1999 registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro in data 27 aprile 1999;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con legge 18 luglio 1997, n. 229, come modificato dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge

20 gennaio 1998, n. 4, convertito con legge 20 marzo 1998, n. 52, che prevede l'attribuzione di 3.500 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 3 che prevede che i lavoratori interessati siano collocati in mobilità finalizzata al pensionamento entro il 31 dicembre 1998, ed entro il 31 dicembre 1999 i lavoratori licenziati dalle imprese interessate ai contratti d'area le cui procedure siano state avviate entro il 15 ottobre 1997;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1998, relativo al piano di riparto delle 3.500 unità di mobilità lunga di cui all'art. 3 sopra citato;

Considerato che, successivamente al 31 dicembre 1998, alcune società di cui al decreto del 25 marzo 1998 hanno comunicato di non aver utilizzato complessivamente n. 124 posti di mobilità lunga;

Ritenuto di dover attribuire le unità sopra indicate alle società interessate ai contratti d'area, come già individuate nel decreto del 25 marzo 1998;

Decreta:

Le complessive centoventiquattro unità di mobilità lunga di cui alle premesse sono parzialmente attribuite come di seguito indicato, nel limite numerico della richiesta presentata dalle imprese interessate ai contratti d'area per i siti interessati ai contratti medesimi:

Agricoltura n. 32;

Fosfotec n. 30;

Pertusola Sud n. 30.

Roma, 28 aprile 1999

*Il reggente della divisione:* MANCINI

**99A3535**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° aprile 1999.

**Modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1998 concernente direttive ai prefetti ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 1999.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1998, nel quale sono contenute direttive ai prefetti ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 1999;

Visto l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale che al comma 2 anticipa di due ore l'orario di termine del divieto di circolazione per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna ed al successivo comma 3 estende tale anticipazione a quattro ore per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale che trasportano merci destinate all'estero;

Considerato che la suddetta formulazione limitava l'agevolazione agli interporti riconosciuti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, escludendo dalla stessa gli altri centri intermodali di rilevanza nazionale che svolgono un'attività analoga agli interporti;

Visto l'ordine del giorno del Senato, espresso nella seduta del 24 febbraio 1999 ed accolto dal Governo come raccomandazione, per l'inserimento nel comma 3 dell'art. 2 del citato decreto, anche dei terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano-Rogoredo e Milano-smistamento, estremamente importanti per il tonnellaggio movimentato e per il raggiungimento di tutta l'Europa;

Considerato che si rende necessario dare attuazione al suddetto ordine del giorno;

Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto ministeriale che, per mero errore materiale, risulta incompleto, per cui se ne rende necessaria la riformulazione;

Attesa l'esigenza di consentire, con le necessarie cautele, deroghe all'art. 11 del decreto ministeriale 4 dicembre 1998 in presenza della realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti e documentati i tempi di esecuzione estremamente contenuti, tali da rendere indispensabile la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi e per le quali si rende, altresì, inderogabile il trasporto di materiali esplosivi, anche nei giorni di divieto di circolazione dei veicoli adibiti al relativo trasporto;

Rilevata l'esigenza di limitare tale facoltà di deroga solo ai casi in cui i tratti stradali siano interessati da modesti volumi di traffico ed abbiano un'estesa limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire pericolo, anche solo potenziale, in dipendenza della circolazione dei veicoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1998 è sostituito dal seguente:

«*3.* Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara, Parma-Fontevivo) nonché ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano-Rogoredo e Milano-smistamento e che trasportano merci destinate, tramite lo stesso, all'estero. Detti vei-

coli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 4 dicembre 1998 è sostituito dal seguente:

«*2.* Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c),* in via sperimentale, per l'anno 1999 e limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rilasciare un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a tre mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.».

Art. 3.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 4 dicembre 1998, i prefetti possono rilasciare autorizzazioni in deroga al divieto di circolazione nei giorni festivi e negli altri particolari giorni fissati dal suddetto decreto, per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1999

*Il Ministro:* MICHELI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999*
*Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 107*

**99A3620**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 30 aprile 1999, n. **1039476.**

**Legge n. 488/1992 - Graduatorie straordinarie per l'assegnazione delle risorse FESR residue relative ai DOC.U.P. 1997-99 delle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Marche e Umbria.**

*Alle imprese interessate*
*Alle banche concessionarie*
*Agli istituti collaboratori*
*All'A.B.I.*
*All'ASS.I.LEA.*
*All'ASS.I.RE.ME.*
*Alla Confindustria*
*Alla Confapi*
*Alla Confcommercio*
*Alla Confesercenti*
*Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane*

Con decreti del 14 agosto 1998 e 11 settembre 1998 e del 18 febbraio 1999 sono state formate le graduatorie regionali delle iniziative, rispettivamente, del terzo e del quarto bando ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992.

Attraverso i suddetti bandi sono state assegnate le risorse finanziarie disponibili e, in particolare, per le aree degli obiettivi 2 e 5b, quelle relative alle misure di aiuto dell'Unione europea previste nei Documenti unici di programmazione 1997-1999.

Dal momento che, a seguito di detta assegnazione, sono residuate parte delle risorse FERS relative ai DOC.U.P. delle regioni Veneto (obiettivi 2 e 5b), Liguria (solo obiettivo 2), Emilia-Romagna (solo obiettivo 2), Marche (solo obiettivo 2) e Umbria (solo obiettivo 2), il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di procedere all'assegnazione di tali risorse residue entro il prescritto termine del 31 dicembre 1999, sentite le regioni interessate, ha fissato al 15 giugno 1999 il termine finale di presentazione delle domande per un bando straordinario riservato alle iniziative ammissibili al cofinanziamento ubicate nelle aree interessate.

Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito le necessarie indicazioni per la pratica attuazione della norma in argomento per la quale si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente circo-

lare, le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previsti dal decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, nel seguito denominato «regolamento», e dalla circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997, di seguito denominata «circolare».

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse cofinanziate di cui alle premesse, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'attuazione di uno specifico bando, il settimo della legge n. 488/1992, attraverso la formazione di specifiche graduatorie straordinarie, una per ciascuna delle regioni Veneto (aree degli obiettivi 2 e 5b), Emilia-Romagna (solo obiettivo 2), Liguria (solo obiettivo 2), Marche (solo obiettivo 2) e Umbria (solo obiettivo 2). In tali graduatorie sono inserite le iniziative ammissibili al cofinanziamento promosse dalle imprese operanti nei settori estrattivo, manifatturiero o di servizi, nell'ambito di proprie unità produttive locali, ubicate nelle predette aree regionali. Dette iniziative, con riferimento alle condizioni di confinanziabilità precisate nella «circolare», possono riguardare esclusivamente le piccole e medie imprese, così classificate secondo i criteri stabiliti al punto 2.2 della «circolare». Per tali iniziative, come precisato dal medesimo punto 2.4, il termine ultimo per l'impegno di spesa e quello per l'erogazione a saldo delle agevolazioni sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 1999 e al 31 dicembre 2001. Al fine di consentire il pieno rispetto di detto termine ultimo per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, quello per la presentazione della documentazione finale di spesa, normalmente previsto in non oltre sei mesi dopo l'ultimazione del programma, per tali iniziative è fissato al 31 marzo 2001. Considerando, come ipotesi limite, che la documentazione di spesa possa essere trasmessa alla banca anche lo stesso giorno di ultimazione del programma, non potranno essere definite con esito positivo le domande la cui ultima azione medesima sia successiva al 31 marzo 2001. Verranno respinte, per quanto specificato in precedenza, le domande proposte da imprese artigiane e da grandi imprese, quelle in settori non ammissibili a cofinanziamento e quelle al di fuori delle precisate aree.

2. In relazione a quanto sopra, le imprese interessate presentano la domanda di agevolazione entro il predetto termine del 15 giugno 1999 ad una delle banche concessionarie o ad uno degli istituti collaboratori con le modalità fissate dai punti da 5.1 a 5.5 della «circolare». A tal fine devono essere utilizzati il modulo di domanda, la scheda tecnica, lo specifico software predisposto dal Ministero e la documentazione validi per le domande presentate nel 1998 per il terzo o il quarto bando della legge n. 488/1992 (il modulo, la scheda tecnica, le relative istruzioni e la documentazione da allegare alla domanda sono quelli riportati, rispettivamente, negli allegati numeri 11/a, 11/b, 11/c e 12 della «circolare», con le precisazioni di cui al successivo punto 3). L'impresa, contrariamente alla facoltà offerta dalla «circolare», deve obbligatoriamente compilare la scheda tecnica tramite personal computer, utilizzando esclusivamente il suddetto software, stampando il relativo file su normali fogli bianchi formato A4, e deve trasmettere, insieme alla domanda su carta (modulo+ scheda tecnica) ed alla prescritta documentazione, anche doppia copia del supporto magnetico contenente il suddetto file (due floppy disk), generato attraverso il software medesimo, pena la nullità della domanda presentata.

3. In relazione alla domanda di agevolazione, alla compilazione della stessa ed alla documentazione da allegare si forniscono le precisazioni che seguono.

Poiché la domanda contiene anche dichiarazioni sostitutive, rese e sottoscritte ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autentica della firma prevista nel modulo, indipendentemente dallo specifico spazio in calce allo stesso previsto, potrà essere effettuata mediante una delle sottoindicate tassative forme, in applicazione dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1977, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e tenuto conto, altresì, delle specifiche modalità di presentazione o invio della domanda stabilite dalla «circolare»:

apposizione della firma dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, secondo le modalità di cui all'art. 20 della legge n. 15/1968; in tal caso portà essere pienamente utilizzato lo specifico spazio previsto in calce al modulo;

apposizione della firma in presenza del funzionario incaricato della banca concessionaria o dell'istituto collaboratore cui viene presentata la domanda; anche in questo caso potrà essere pienamente utilizzato il suddetto spazio in calce al modulo;

apposizione della firma nello specifico punto indicato in calce al modulo e presentazione, unitamente alla domanda di agevolazione, di copia semplice di un valido documento di identità del sottoscrittore, previa indicazione degli estremi di detto documento nello spazio in calce al modulo in corrispondenza alle parole: «identificato mediante ...».

A partire dal 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la moneta unica europea «Euro», con una fase transitoria di applicazione fino al 31 dicembre 2001. Nel corso di tale fase transitoria è consentito alle imprese che richiedono le agevolazioni della legge n. 488/1992 di scegliere, tra la lira e l'euro, l'unità monetaria per la contabilizzazione delle agevolazioni stesse. A tal fine è previsto che l'impresa possa intendere rendicontare le spese sostenute ed ottenere le agevolazioni in euro. A tal fine, pertanto, è necessario che l'impresa medesima esplichi tale opzione allegando alla domanda di agevolazioni una specifica richiesta, firmata dal medesimo sottoscrittore del modulo, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 alla presente circolare (si veda anche l'allegato n. 4 per i casi dallo stesso contemplati). Qualora tale richiesta non venga allegata, si intenderà esercitata

implicitamente l'opzione in favore della lira. Nell'esercitare tale opzione occorre tenere presente che, nella fase transitoria:

l'ammontare delle agevolazioni eventualmente concesse sarà espresso nell'unità monetaria prescelta dall'impresa ed anche le successive erogazioni avverranno nella medesima unità;

qualora l'impresa scelga le lire, potrà comunque ottenere le agevolazioni in euro avanzando successivamente una specifica istanza alla banca concessionaria;

qualora l'impresa scelga l'euro, non potrà più richiedere le erogazioni in lire;

a partire dal 1° gennaio 2002 tutte le operazioni saranno espresse in euro, indipendentemente dalla scelta dell'impresa.

Per quanto concerne la compilazione della scheda tecnica — per la quale, si ricorda, deve essere obbligatoriamente utilizzato lo specifico software ministeriale — a parziale modifica di quanto indicato nelle relative istruzioni e con riferimento ai singoli punti interessati dalle modifiche, si specifica quanto indicato nell'allegato n. 2 alla presente circolare.

Per quanto concerne la documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni, si rinvia all'allegato n. 12 della «circolare», con le modifiche riportate nell'allegato n. 3 della presente circolare.

4. Anche ai fini della formazione delle graduatorie straordinarie in argomento valgono le modalità previste dall'art. 6, comma 8, del «regolamento» e dal punto 5.6 della «circolare» per le domande del terzo o del quarto bando della legge n. 488/1992 non agevolate per insufficienza delle risorse finanziarie, che rispondano alle condizioni di cui al precedente punto 1 e che non abbiano già usufuito delle modalità medesime. Le dette modalità relative all'inserimento automatico valgono anche per le domande del quarto bando che, sempre a causa dell'insufficienza delle disponibilità finanziarie, sono state agovolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, a condizione che quest'ultima lo richieda formalmente entro i termini di presentazione delle domande e che, all'atto della richiesta stessa, rinunci al contributo parziale concesso e non abbia avanzato alcuna domanda di erogazione a fronte del contributo medesimo; l'impresa avanza a tal fine l'istanza secondo lo schema di cui all'allegato n. 4. In caso di riformulazione, deve essere presentato un nuovo modello di domanda, recante il nuovo numero di progetto e corredato della prevista documentazione, con le modalità e nei termini di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, specificando, come previsto, nell'apposito spazio del frontespizio nella scheda tecnica, il numero di progetto della domanda originaria.

5. Le agevolazioni sono concesse seguendo le specifiche graduatorie, assegnando le risorse finanziarie disponibli per ciascuna regione e ciascuna relativa area obiettivo per la quale sono disponibili le risorse finanziarie stesse.

Ai fini della formazione delle suddette graduatorie si prendono in considerazione gli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, del «regolamento» e di cui ai punti da 6.2 a 6.6 della «circolare». Per quanto concerne, in particolare, la determinazione dell'indicatore regionale, i punteggi sono quelli validi per il 1999 individuati con specifico decreto ministeriale.

6. Le agevolazioni vengono concesse in favore delle iniziative istruite con esito positivo dalle banche concessionarie ed inserite nelle graduatorie, a partire dalla prima e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna area regionale. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa agevolabile di ciascuna graduatoria regionale dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, con ciò, di fatto, riducendo la misura delle agevolazioni concesse.

*Il Ministro:* BERSANI

---

ALLEGATO 1

RICHIESTA DELL'IMPRESA RELATIVA ALLA SCELTA DELL'UNITÀ MONETARIA

Il sottoscritto ..........................., nato a .........., prov. ............... il ................, e residente in .................................. , prov. ..............., via e n. civico ................................................................................. , in qualità di ............................(1) dell'impresa ............................. chiede che per la domanda di agevolazioni n. ............../1998, presentata a valere sul settimo bando della legge n. 488/1992, la rendicontazione delle spese sostenute, la concessione delle agevolazioni e l'erogazione delle stessa siano espresse in ............................... (2).

(luogo e data) ..................................

timbro e firma dell'impresa

......................................................

---

(1) Titolare - amministratore delegato - legale rappresentante - consigliere - socio - socio accomandatario - consorziato - ecc.

(2) Indicare lire ovvero euro.

---

ALLEGATO 2

MODIFICA DELLE ISTRUZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO N. 11/*C* DELLA CIRCOLARE N. 234363/97

Ai fini della richiesta delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale del ............... le istruzioni di cui all'allegato n. 11/*c* alla circolare ministeriale n. 234363/97 relative alla compilazione della scheda tecnica da utilizzare per la richiesta delle agevolazioni della legge

n. 488/1992, sono modificate, con riferimento ai punti sotto indicati, come di seguito riportato:

A10 — Indicare: per le imprese individuali: il titolare; per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile: il legale rappresentante e tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi o nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile: chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate; per le società in nome collettivo: tutti i soci; per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari; per le società di cui all'art. 2506 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

*Attenzione:* tale quadro non deve essere compilato per le iniziative che comportano un'agevolazione non superiore a 300 milioni di lire (154.937 euro).

---

ALLEGATO 3

MODIFICA DELL'ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO N. 12 DELLA CIRCOLARE N. 234363/97.

Ai fini della richiesta delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale del ...................:

i punti 5) e 6) dell'allegato n. 12 della circolare ministeriale n. 234363/97, concernente l'elenco della documentazione da allegare alla domanda, sono sostituiti dai seguenti:

5) certificato di iscrizione alla CCIAA (con esclusione dei casi in cui lo stesso certificato venga prodotto in relazione a quanto indicato al successivo punto 6);

6) documentazione necessaria per la richiesta, da parte della banca concessionaria, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, qualora l'importo delle agevolazioni risultanti dal valore di «E», calcolato con la formula n. 2 in appendice alla circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997, sia superiore a 300 milioni di lire (154.937 euro). Tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso la competente CCIAA, corredato dalla dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre 1998. In luogo o ad integrazione del detto certificato può essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa). Rimane ferma la volontà dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra, dandone tempestiva e formale comunicazione alla banca concessionaria;

dopo il punto 7) dell'allegato n. 12 della suddetta circolare ministeriale n. 234363/97 è aggiunto il seguente:

8) doppia copia del supporto magnetico (due floppy disk), generato attraverso lo specifico software ministeriale, contente il file relativo alla scheda tecnica.

ALLEGATO 4

RICHIESTA DELL'IMPRESA DI INSERIMENTO AUTOMATICO NELLA GRADUATORIA SUCCESSIVA DI UNA INIZIATIVA AGEVOLATA PARZIALMENTE.

Il sottoscritto ........................................................................... , nato a ............................................................... , prov. .................. il .............................. e residente in ............................................... , via e n. civico ................................................................................ , consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara in qualità di ......................... (1) dell'impresa ..................................................................... con sede legale in ................................, via e n. civico ............................... :

di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. ................ del ............., a seguito dell'inserimento in posizione utile nella graduatoria del quarto bando della legge n. 488/1992 relativa alla regione .............. , un contributo complessivo di lire/euro ................., di cui lire/euro ................ relative a beni da acquistare direttamente dall'impresa stessa e lire/euro ................. relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2), in misura ridotta, per insufficienza delle disponibilità finanziarie, rispetto a quello richiesto con domanda di agevolazioni sottoscritta in data ................ ai sensi della legge n. 488/1992 e recante il n. ............/1998, riguardante un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata in ......................................., prov. ..............., via e n. civico .............................................................., comportante spese ritenute ammissibili per lire/euro ................., di cui lire/euro ................. relative a beni da acquistare direttamente dall'impresa stessa e lire/euro ................. relative a beni da acquistare in locazione finanziaria (2);

che, ad oggi, non è stata ancora richiesta alcuna erogazione di detto contributo;

di rinunciare all'intero richiamato contributo, intendendo richiedere, con la presente, l'inserimento automatico nella graduatoria relativa al settimo bando della legge n. 488/1992, prima utile successiva a quella sopra richiamata, così come previsto dall'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, e pertanto chiede:

l'inserimento automatico della suddetta domanda nella graduatoria relativa al settimo bando della legge n. 488/1992, prima utile successiva a quella sopra richiamata, così come previsto dall'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni;

che la rendicontazione delle spese sostenute, la concessione delle agevolazioni e l'erogazione delle stesse siano espresse in ................ (4).

L'impresa: timbro e firma (3)

.......................................................

---

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesti allegare la procura o copia autentica della stessa).

(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre.

(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

(4) Indicare lire ovvero euro.

**99A3622**

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

CIRCOLARE 27 aprile 1999, n. **3.**

**Costituzione dell'ufficio di statistica in forma associata.**

*Ai sindaci dei comuni*
*Ai presidenti delle regioni*
*Ai presidenti delle province*
*Ai presidenti delle comunità montane*
*Al presidente dell'Unioncamere*

e, per conoscenza:

*Al Ministero dell'interno*
*Ai prefetti della Repubblica*

Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel disciplinare l'ordinamento del Sistema statistico nazionale, riconosce agli enti locali la possibilità di procedere alla costituzione degli uffici di statistica in forma associata e consortile.

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) ha successivamente integrato la normativa anzidetta, emanando le direttive n. 2 del 15 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991) e n. 7 del 18 dicembre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1993) alle quali ha fatto seguito la circolare n. 1/Sistan dell'8 agosto 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1994) di applicazione della prima delle direttive richiamate.

Le suddette disposizioni, alle quali si rinvia, dedicano particolare attenzione al completamento della rete territoriale del Sistema statistico nazionale. Le situazioni locali risultano, peraltro, fortemente differenziate, non consentendo in molti casi la costituzione in forma autonoma di uffici di statistica, rispettosi dei requisiti organizzativi minimi richiesti.

Per garantire l'esercizio della funzione statistica anche nelle amministrazioni comunali di ridotte dimensioni demografiche, viene richiamata, tra l'altro, la possibilità di organizzare il corrispondente ufficio in forma associata, attraverso intese alle quali possono eventualmente aderire, oltre ai comuni, anche altri enti locali, come le province e le comunità montane ed, eventualmente, enti territoriali o funzionali.

La presente circolare, preventivamente concordata con il Ministero dell'interno, ha lo scopo, condiviso dal Comstat, di sostenere il processo di attuazione della soluzione delineata. Pertanto, ferma restando la possibilità di adottare le forme di intesa ritenute più confacenti tra quelle indicate al capo VIII della legge n. 142/1990, si propone l'allegato schema di convenzione al quale le amministrazioni interessate possano fare riferimento, integrandolo e modificandolo qualora, tra gli enti aderenti, figurino anche province, comunità montane o altri soggetti.

Si ritiene utile fornire alcune precisazioni, in merito ad aspetti strutturali ed organizzativi previsti dallo schema di convenzione, ricordando che esso può essere adattato ed anche sostituito da altro ritenuto più consono.

1. STRUTTURA DELL'UFFICIO DI STATISTICA IN FORMA ASSOCIATA.

L'esercizio in forma associata della funzione statistica richiede la costituzione di un ufficio statistico di coordinamento e di sezioni statistiche distaccate, ovvero la nomina di referenti statistici.

Nell'atto convenzionale si identifica il comune ove ha sede l'ufficio di coordinamento. Nel caso in cui alla convenzione, oltre ai comuni, aderiscano altri enti locali, in particolare la provincia, gli aderenti valuteranno l'opportunità di attribuire all'ente con competenze di maggior ampiezza territoriale o istituzionale il compito di provvedere alla costituzione del predetto ufficio.

All'ufficio statistico di coordinamento sono attribuite funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'amministrazione di appartenenza e ad esso dovranno essere attribuite risorse umane e strumentali adeguate. L'autonomia funzionale è realizzata costituendo l'ufficio come settore a sé stante, preferibilmente come struttura di staff, nel rispetto del principio di indipendenza della funzione statistica sancito dal decreto legislativo n. 322/1989.

Ciascuno degli enti associati, per la resa dei servizi e per l'assolvimento dei compiti che si impegna ad assicurare, provvederà alla costituzione della sezione statistica distaccata o, nei casi in cui non sia possibile istituire la sezione, alla nomina del referente statistico. La sezione si configura come un'articolazione organizzativa autonoma, ovvero facente parte di altra struttura, e ne viene individuato il responsabile. Il referente è persona dipendente dall'amministrazione, incaricata di svolgere le stesse funzioni attribuite al responsabile della sezione distaccata.

Il responsabile e il personale dell'ufficio di coordinamento e delle sezioni distaccate e il funzionario al quale venga conferito l'incarico di referente statistico devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla direttiva Comstat n. 2 citata.

I comuni che avessero già provveduto alla costituzione dell'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989 e che intendessero aderire all'associazione, procederanno alla trasformazione dello stesso in ufficio di coordinamento o sezione distaccata, ovvero alla sua soppressione ed alla nomina del referente statistico.

Dei provvedimenti di costituzione dell'ufficio di coordinamento, delle sezioni distaccate o di nomina dei referenti statistici dovrà essere data comunicazione a tutte le amministrazioni associate e all'Istat.

2. ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO.

2.1. *Ufficio statistico di coordinamento.*

L'ufficio statistico di coordinamento assume la rappresentanza esterna dei comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica.

Il predetto ufficio, in conformità a quanto disposto dalla citata direttiva n. 7 del Comstat, esercita i compiti indicati agli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991) e all'art. 3 della direttiva n. 2 pure richiamata.

L'ufficio provvede altresì alla progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informativo-statistico dei comuni associati che sia di supporto ai controlli interni di gestione e sia finalizzato alla conoscenza dei territori di rispettiva competenza e dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche. Promuove, inoltre, l'adozione da parte dei comuni associati di criteri e modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi comunali.

Per l'esercizio dei propri compiti, l'ufficio statistico di coordinamento opera in collegamento con le sezioni distaccate, con i referenti statistici e con gli uffici ed i servizi dei comuni e degli enti associati ed ha accesso, nei limiti stabiliti dalla legge, ai dati statistici ed amministrativi di cui questi dispongono; procede alle elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione di lavori statistici previsti dal programma statistico nazionale o dal programma annuale dell'associazione. Qualora le elaborazioni siano effettuate da altri uffici e servizi, l'ufficio verifica che tali attività siano conformi alle indicazioni del soggetto titolare del lavoro.

2.2. *Sezioni statistiche distaccate e referenti statistici.*

Le sezioni statistiche distaccate ed i referenti statistici hanno accesso a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio comune e forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari od elaborati, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale e del programma annuale dell'associazione. Provvedono inoltre, dandone comunicazione all'ufficio statistico di coordinamento, all'esecuzione di lavori statistici loro richiesti dalle amministrazioni di cui fanno parte.

2.3. *Comitato dei rappresentanti.*

Il comitato dei rappresentanti degli enti associati, composto dai sindaci e dai presidenti degli enti stessi, o da loro delegati, vigila sulla gestione delle risorse conferite per il funzionamento dell'ufficio statistico associato, autorizza gli accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento dell'informazione statistica disponibile, approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo, delibera l'adesione all'associazione di altri comuni ed enti territoriali, locali e funzionali.

2.4. *Programmazione delle attività.*

Il comitato dei rappresentanti ogni anno delibera, a maggioranza semplice, il programma annuale delle attività dell'associazione, contenente le rilevazioni e le elaborazioni statistiche finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni associate e quelle previste dal programma statistico nazionale.

2.5. *Segreto statistico.*

Il responsabile ed il personale dell'ufficio statistico di coordinamento e delle sezioni distaccate ed i referenti statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989 in materia di segreto d'ufficio e segreto statistico. Ai sensi della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, gli stessi sono inoltre responsabili e/o incaricati dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.

3. ELEMENTI NECESSARI DELLA CONVENZIONE.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 3 della direttiva n. 7 del Comstat, l'atto costitutivo dell'ufficio statistico associato deve prevedere:

l'indicazione del termine di validità della convenzione, comunque non inferiore a cinque anni. In considerazione dei tempi necessari al conseguimento della piena operatività dell'ufficio statistico, si consiglia tuttavia il prolungamento del termine anzidetto a otto-dieci anni;

la designazione del comune incaricato di istituire l'ufficio statistico di coordinamento;

l'individuazione delle risorse poste a disposizione da ciascun comune partecipante per il funzionamento dell'ufficio statistico di coordinamento e le modalità di conferimento delle stesse;

l'individuazione dei servizi o dei compiti che ciascun ente si impegna ad assicurare direttamente e l'obbligo di comunicazione all'ufficio di coordinamento dei relativi responsabili;

le modalità per l'esercizio di interventi surrogatori in caso di eventuali inadempienze da parte dei comuni partecipanti.

4. VIGILANZA DELL'ISTAT.

L'Istat, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 322/1989, esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attività svolta dall'ufficio di statistica costituito in forma associata, dando disposizioni, in caso di inadempimento, per i necessari interventi surrogatori.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

*Il presidente:* ZULIANI

*Schema di convenzione*

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI STATISTICA
IN FORMA ASSOCIATA

Il giorno ..................................., presso .................................,

fra

il sig. ....................................., sindaco *pro-tempore* del comune di ..........................................., il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. ........................., esecutiva ai sensi di legge e allegata al presente atto;

il sig. ................................., sindaco *pro-tempore* del comune di ..........................................., il quale ........................................... ...............................................;

premesso che

l'utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, della elaborazione e della sintesi delle informazioni stesse;

il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi delle collettività locali rendono indispensabile disporre di un sistema informativo in grado di fornire il quadro demo-sociale, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

l'attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

il decreto anzidetto prevede la possibilità per gli enti locali di costituire l'ufficio di statistica anche in forma associata;

la legge 8 giugno 1990, n. 142, consente alle amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

è in atto un processo di informatizzazione e l'interconnessione delle anagrafi comunali;

ritenuto che

la stipula del presente accordo consenta lo sviluppo della funzione statistica presso amministrazioni che, per i caratteri demografici, sociali, economici ed ambientali che le contraddistinguono e per la dislocazione geografica hanno interesse a sviluppare la conoscenza del proprio territorio in forma integrata;

la stipula del presente accordo realizzi una razionalizzazione nell'uso delle risorse;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

1. Allo scopo di dare attuazione al Sistema statistico nazionale e di soddisfare le esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali connesse all'attività di gestione ed alla cura degli interessi della collettività, i comuni di:

1. ............................................ (*);

2. ...........................................;

3. ...........................................;

4. ...........................................,

esercitano la funzione statistica in forma associata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il comune di ..................... ..................... (*), entro ................. giorni dalla data della stipula del presente atto, provvederà ad istituire l'ufficio di coordinamento statistico, individuandone la collocazione organizzativa, la sede, il responsabile e dotandolo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 322/1989, dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e dal presente atto.

2. L'ufficio di coordinamento statistico ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi del comune ed è posto alle dirette dipendenze del sindaco.

3. Ciascuno degli altri comuni associati, entro il termine di cui al comma 1, provvederà alla costituzione della sezione statistica distaccata ed alla nomina del responsabile della stessa, ovvero alla nomina del referente statistico. Gli uffici di statistica già costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989 sono trasformati ufficio di coordinamento o in sezioni statistiche distaccate, autonome ovvero incluse in altre strutture organizzative. Tali uffici possono anche essere soppressi ed in loro vece può essere nominato un referente statistico.

4. Dell'avvenuta costituzione dell'ufficio di coordinamento e delle sezioni distaccate e della nomina dei referenti statistici sarà data immediata comunicazione a tutti i comuni associati e all'Istituto nazionale di statistica.

Art. 3.

1. L'ufficio di coordinamento statistico svolge i seguenti compiti:

*a)* assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;

*b)* promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai fini della realizzazione del programma statistico nazionale;

*c)* promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;

*d)* promuove ed effettua, in nome e per conto dell'associazione e dei singoli comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, previste nel programma di cui al successivo art. 9;

*e)* promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art. 7, comma 2, della legge n. 681/1996;

*f)* promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promuove inoltre l'interconnessione di tale sistema con il Sistema statistico nazionale;

*g)* promuove l'adozione da parte dei comuni associati di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;

*h)* predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal programma di cui al successivo art. 9 e di notiziari periodici di dati statistici;

*i)* coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei comuni associati e, in conformità alle direttive dell'Istat, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;

*j)* favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;

*k)* esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;

*l)* invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al presidente dell'Istat ed ai comuni associati un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 4.

1. Per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, l'ufficio di coordinamento:

*a)* ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni associati;

*b)* può richiedere agli uffici dei comuni associati le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art. 9;

*c)* cura il collegamento e l'interconnessione con le sezioni distaccate e mantiene il raccordo, anche per il tramite delle sezioni stesse, con gli altri uffici e servizi dei comuni associati;

*d)* promuove il coordinamento dell'attività dei servizi informatici dei comuni associati, limitatamente alla progettazione, alla modificazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con l'attività statistica.

Art. 5.

1. Le sezioni statistiche distaccate, ovvero i referenti statistici:

*a)* forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari od elaborati, di competenza dell'amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art. 9;

*b)* hanno accesso, fatte salve le accezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio comune;

*c)* effettuano lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni comunali ritengano di effettuare in proprio; in tal caso ne danno tempestiva comunicazione all'ufficio statistico di coordinamento.

Art. 6.

1. L'ufficio di coordinamento assume la rappresentanza esterna dei comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica ed è autorizzato a stipulare accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dell'informazione statistica e delle modalità di accesso alla stessa.

2. Qualora gli accordi di cui al comma precedente comportino oneri finanziari, è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del Comitato dei rappresentanti dei comuni associati di cui al successivo art. 8.

Art. 7.

1. I responsabili e gli addetti dell'ufficio statistico di coordinamento e delle sezioni statistiche distaccate ed i referenti statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989 in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico. Essi sono altresì responsabili e/o incaricati, ai sensi della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.

Art. 8.

1. È istituito il comitato dei rappresentanti dei comuni associati, composto dai sindaci dei comuni stessi o da loro delegati.

2. Il comitato:

*a)* esercita funzioni di vigilanza sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo art. 10, per il funzionamento dell'ufficio statistico associato, ed autorizza gli accordi di cui al precedente art. 6, comma 2;

*b)* approva, a maggioranza qualificata, eventuali modifiche dell'atto costitutivo;

*c)* delibera, a maggioranza qualificata, l'adesione all'associazione di altri comuni ed enti territoriali;

*d)* delibera, a maggioranza semplice, il programma di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

1. Il comitato di cui al precedente art. 8 delibera, entro il ............. .................. dell'anno precedente, il programma annuale delle attività statistiche finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, e di quelle previste dal programma statistico nazionale.

2. Particolari esigenze non previste nel programma annuale possono essere soddisfatte dall'ufficio statistico di coordinamento secondo modalità concordate di volta in volta tra i comuni interessati.

Art. 10.

1. Per il funzionamento dell'ufficio statistico di coordinamento, i comuni associati si impegnano a stanziare, annualmente, nel proprio bilancio di previsione, le somme di seguito indicate:

1) ................................ (*) L. ................................

2) ................................ L. ................................

3) ................................ L. ................................

4) ................................ L. ................................

che verranno versate a titolo di contributo al comune di ................. ............... (*) in n. ........ rate, con cadenza ....................... (oppure in unica soluzione, entro il ....................................).

Art. 11.

1. L'Istituto nazionale di statistica esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attività statistica svolta dall'ufficio di coordinamento statistico, dalle sezioni statistiche distaccate e dai referenti statistici, individuando i soggetti e le modalità per interventi surrogatori nel caso di eventuali inadempienze da parte di detti uffici, con riferimento all'attività statistica di interesse nazionale.

Art. 12.

1. La presente convenzione ha validità fino al ............................. ed è rinnovabile tacitamente.

2. I sottoscrittori non possono manifestare la volontà di recedere dall'accordo prima di cinque anni dalla data di sottoscrizione. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

3. All'associazione possono aderire, previa deliberazione del comitato dei rappresentanti di cui all'art. 8, anche in epoca successiva alla firma del presente atto, altri comuni ed enti territoriali.

Art. 13.

1. Il presente atto sarà vincolante per i contraenti non appena divenuto esecutivo ai sensi della legislazione vigente.

2. Il presente atto viene sottoscritto dalle parti in segno di accettazione ed obbligazione.

**99A3538**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Nomina del commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione del comune di Marchirolo

Il consiglio comunale di Marchirolo (Varese) con deliberazione n. 28 del 28 settembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1999 il rag. Carlo Salerno è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

**99A3537**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefaclor Get»

*Estratto decreto A.I.C. n. 107 dell'30 marzo 1999*

Specialità medicinale: CEFACLOR GET nelle forme e confezioni: 12 capsule, in gelatina dura, per uso orale da 250 mg, 8 capsule, in gelatina dura, per uso orale da 500 mg, flacone granulato per sospensione estemporanea uso orale da 125 mg/5 ml e flacone granulato per sospensione estemporanea uso orale da 250 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: società G.E.T. r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via D. Alighieri n. 73, codice fiscale n. 00829030089.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo, della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da:

società Francia farmaceutici industria farmaco biologica r.l., nello stabilimento sito in Milano, via Dei Pestagalli n. 7 e anche da:

società Biopharma r.l., nello stabilimento sito in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere.

Le operazioni terminali di controllo sono effettuate anche da:

società G.E.T. r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via L. Ariosto n. 17.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 capsule, in gelatina dura, per uso orale da 250 mg;

A.I.C. n. 029497017 (in base 10) 0W45PT (in base 32);

classe: «C»;

8 capsule, in gelatina dura, per uso orale da 500 mg;

A.I.C. n. 029497029 (in base 10) 0W45Q5 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerando che il principio attivo cefaclor monoidrato contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale;

flacone granulato per sospensione estemporanea uso orale da 125 mg/5 ml

A.I.C. n. 029497031 (in base 10) 0W45Q7 (in base 32);

classe: «C»;

flacone granulato per sospensione estemporanea uso orale da 250 mg/5 ml;

A.I.C. n. 029497043 (in base 10) 0W45QM (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerando che il principio attivo cefaclor monoidrato contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una capsula, in gelatina dura, per uso orale da 250 mg contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 262,247 mg, pari a cefaclor 250 mg;

eccipienti: magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

eccipienti: (involucro in gelatina) gelatina, titanio biossido, eritrosina, indigotina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

una capsula, in gelatina dura, per uso orale da 500 mg contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 524,494 mg, pari a cefaclor 500 mg;

eccipienti: magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

eccipienti: (involucro in gelatina) gelatina, titanio biossido, indigotina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

ogni flacone granulato per sospensione estemporanea uso orale da 125 mg/5 ml contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 131,123 mg, pari a cefaclor 125 mg;

eccipienti: metilcellulosa, sodio citrato, acido citrico, aroma amarena composita, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

ogni flacone granulato per sospensione estemporanea uso orale da 250 mg/5 ml contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 262,247 mg, pari a cefaclor 250 mg;

eccipienti: metilcellulosa, sodio citrato, acido citrico, aroma amarena composita, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili:

infezioni dell'apparato respiratorio, quali le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti;

otiti medie (processi infiammatori di origine batterica a carico dell'orecchio medio);

infezioni della cute e dei tessuti molli;

infezioni del tratto urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti;

sinusiti;

uretrite gonococcica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A3571**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clorad»

*Estratto decreto A.I.C. n. 108 del 30 marzo 1999*

Specialità medicinale: CLORAD nelle forme e confezioni: 12 capsule, in gelatina dura, per uso orale da 250 mg, 8 capsule, in gelatina dura, per uso orale da 500 mg, flacone granulato per sospensione estemporanea uso orale da 125 mg/5 ml e flacone granulato per sospensione estemporanea uso orale da 250 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: società ACS Dobfar p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), Strada Solaro n. 75/77, codice fiscale n. 00071020085.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo, della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da:

società Biopharma r.l., nello stabilimento sito in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 capsule, in gelatina dura, per uso orale da 250 mg;

A.I.C. n. 031903014 (in base 10) 0YFM96 (in base 32);

classe: «C»;

8 capsule, in gelatina dura, per uso orale da 500 mg;

A.I.C. n. 031903026 (in base 10) 0YFM9L (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerando che il principio attivo cefaclor monoidrato contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale;

flacone granulato per sospensione estemporanea uso orale da 125 mg/5 ml;

A.I.C. n. 031903038 (in base 10) 0YFM9Y (in base 32);

classe: «C»;

flacone granulato per sospensione estemporanea uso orale da 250 mg/5 ml;

A.I.C. n. 031903040 (in base 10) 0YFMB0 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerando che il principio attivo cefaclor monoidrato contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una capsula, in gelatina dura, per uso orale da 250 mg contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 262,247 mg, pari a cefaclor 250 mg;

eccipienti: magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti: (involucro in gelatina) gelatina, titanio biossido, eritrosina, indigotina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una capsula, in gelatina dura, per uso orale da 500 mg contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 524,494 mg, pari a cefaclor 500 mg;

eccipienti: magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti: (involucro in gelatina) gelatina, titanio biossido, indigotina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni flacone granulato per sospensione estemporanea uso orale da 125 mg/5 ml contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 131,123 mg, pari a cefaclor 125 mg;

eccipienti: metilcellulosa, sodio citrato, acido citrico, aroma amarena composita, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni flacone granulato per sospensione estemporanea uso orale da 250 mg/5 ml contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 262,247 mg, pari a cefaclor 250 mg;

eccipienti: metilcellulosa, sodio citrato, acido citrico, aroma amarena composita, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili:

infezioni dell'apparato respiratorio, quali le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti;

otiti medie (processi infiammatori di origine batterica a carico dell'orecchio medio);

infezioni della cute e dei tessuti molli;

infezioni del tratto urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti;

sinusiti;

uretrite gonococcica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A3572**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «IG Vena N I.V.»

*Estratto decreto N.C.R. n. 121 del 30 marzo 1999*

Specialità medicinale: IG VENA N I.V. nella forma e confezione: 10 flaconi di soluzione iniettabile per via endovenosa da 50 ml, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Sclavo p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale n. 00048700520.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da:

società Farma Biagini p.a. nello stabilimento sito in Bolognana-Gallicana, (Lucca).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 flaconi di soluzione iniettabile per via endovenosa da 50 ml;

A.I.C. n. 025266180 (in base 10) 0S3204 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: immunoglobulina umana normale virus inattivata 50 mg;

eccipienti: maltosio, acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: immunoglobulina umana normale viene usata per la terapia sostitutiva/di reintegro, nelle affezioni primarie o secondarie con deficienza di anticorpi sia primari che secondari e per la prevenzione ed il trattamento delle infezioni associate a queste condizioni. Oltre al suo uso nelle immunodeficienze primarie e secondarie l'immunoglobulina umana normale per uso endovenoso è usata anche per modificare o controllare la risposta immune individuale in diverse malattie come ad esempio la porpora trombocitopenica idiopatica.

1. Sindromi da immunodeficienza primaria:

agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia congenita;

immunodeficienza comune variabile;

immunodeficienze combinate gravi;

sindrome di Wiskott Aldrich.

2. Porpora trombocitopenica idiopatica (ITP), particolarmente nelle forme acute dei bambini.

3. L'immunoglobulina umana normale per uso endovenoso viene usata nelle forme di immunodeficienza secondaria nelle seguenti condizioni:

leucemia linfocitica cronica;

AIDS pediatrico;

trapianto di midollo osseo allogenico ed altri trapianti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A3573**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omnipaque»

*Estratto decreto N.C.R. n. 134 del 1º aprile 1999*

Specialità medicinale: OMNIPAQUE nelle forme e confezioni:

«300» 1 flacone di soluzione iniettabile da 200 ml;

«300» 1 flacone di soluzione iniettabile da 500 ml;

«350» 1 flacone di soluzione iniettabile da 200 ml;

«350» 1 flacone di soluzione iniettabile da 500 ml;

(nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Nycomed Imaging As Oslo (Norvegia), rappresentata in Italia dalla società Nycomed p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza S. Eustorgio n. 2, codice fiscale n. 10044540150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Oslo (Norvegia), Nycoveien 1-2 e anche da: Nycomed Ireland, IDA Industrial Estate nello stabilimento sito in Carrigtohill, Co. Cork, (Irlanda).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«300» 1 flacone di soluzione iniettabile da 200 ml;

A.I.C. n. 025477098 (in base 10) 0S9HZB (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

«300» 1 flacone di soluzione iniettabile da 500 ml;

A.I.C. n. 025477100 (in base 10) 0S9HZD (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

«350» 1 flacone di soluzione iniettabile da 200 ml;

A.I.C. n. 025477112 (in base 10) 0S9HZS (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

«350» 1 flacone di soluzione iniettabile da 500 ml;

A.I.C. n. 025477124 (in base 10) 0S9J04 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche, case di cura e negli studi specializzati, (articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Omnipaque» 300 ogni ml contiene:

principio attivo: iohexol 647 mg;

eccipienti: trometamolo, sodio calcio edetato, acido cloridrico q.b. a pH 6,8-7,6, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Omnipaque» 350 ogni ml contiene:

principio attivo: iohexol 755 mg;

eccipienti: trometamolo, sodio calcio edetato, acido cloridrico q.b. a pH 6,8-7,6, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: urografia, contrast enhancement in tomografia computerizzata, angiografia, angiografia digitalizzata, isterosalpingografia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A3574**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imagopaque»

*Estratto decreto N.C.R. n. 135 del 1º aprile 1999*

Specialità medicinale: IMAGOPAQUE nelle forme e confezioni:

«300» 1 flacone di soluzione iniettabile da 500 ml;

«350» 1 flacone di soluzione iniettabile da 500 ml;

(nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Nycomed Imaging As Oslo (Norvegia), rappresentata in Italia dalla società Nycomed p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza S. Eustorgio n. 2, codice fiscale n. 10044540150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Oslo (Norvegia), Nycoveien 1-2 e anche da: Nycomed Ireland, IDA Industrial Estate nello stabilimento sito in Carrigtohill, Co. Cork, (Irlanda).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«300» 1 flacone di soluzione iniettabile da 500 ml;

A.I.C. n. 027877149 (in base 10) 0ULRSX (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

«350» 1 flacone di soluzione iniettabile da 500 ml;

A.I.C. n. 027877152 (in base 10) 0ULRT0 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche, case di cura e negli studi specializzati, (articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Imagopaque» 300 ogni ml contiene:

principio attivo: iopentolo 658 mg;

eccipienti: trometamolo, sodio calcio edetato, acido cloridrico q.b. a pH 7-7,6, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Imagopaque» 350 ogni ml contiene:

principio attivo: iopentolo 768 mg;

eccipienti: trometamolo, sodio calcio edetato, acido cloridrico q.b. a ph 7-7,6, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: mezzo di contrasto per radiodiagnostica indicato all'uso in arteriografia, urografia, flebografia, contrast enhancement in tomografia computerizzata, artografia, colangiopancreatografia endoscopica retrograda (CPER), isterosalpingografia e studi gastrointestinali tramite mezzi di contrasto idrosolubili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A3575**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «OKi»

*Estratto decreto N.C.R. n. 136 del 1º aprile 1999*

Specialità medicinale: OKi nelle forme e confezioni: «flacone di gocce per uso orale da 30 ml e 6 fiale di soluzione iniettabile da 2 ml, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Dompè p.a., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile, codice fiscale n. 01241900669.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla società I.S.F. p.a. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina km 10,400.

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone di gocce per uso orale da 30 ml;

A.I.C. n. 028511145 (in base 10) 0V62X9 (in base 32);

classe: «C»;

6 fiale di soluzione iniettabile da 2 ml;

A.I.C. n. 028511158 (in base 10) 0V62XQ (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una confezione di gocce contiene:

principio attivo: ketoprofene sale di lisina 8 g per 100 ml (1 goccia contiene 4 mg) corrispondenti a 5 g di ketoprofene per 100 ml.;

eccipienti: alginato di sodio, sorbitolo 70%, glicole propilenico, saccarina sodica, metile p-idrossibenzoato, aroma menta, acqua depurata q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni fiala contiene:

principio attivo: ketoprofene sale di lisina 160 mg (corrispondenti a 100 mg di ketoprofene);

eccipienti: acido citrico, sodio idrossido, acqua depurata q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«OKi» gocce: trattamento sintomatico e di breve durata di stati infiammatori associati a dolore anche accompagnati da piressia.

«OKi» fiale: trattamento sintomatico delle esacerbazioni acute dell'artrite reumatoide, dell'osteoartrosi (quali coxartrosi e gonartrosi), spondilite anchilosante, condizioni periarticolari quali periartriti scapolo-omerali, tendiniti e tenosinoviti, capsuliti e borsiti, dolori lombari di origine muscoloscheletrica, sciatica, gotta acuta. Controllo del dolore post-operatorio. Trattamento del dolore neoplastico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A3576**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Masuc»

*Estratto decreto A.I.C. n. 137 del 1º aprile 1999*

Specialità medicinale: MASUC nella forma e confezioni: «1000» 30 bustine di polvere per sospensione orale da 1 g e «2000» 30 bustine di polvere per sospensione orale da 2 g.

Titolare A.I.C.: International Pharmaceuticals associated S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casale Cavallari n. 53 - codice fiscale n. 02881730580.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace 25/A.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000» 30 bustine di polvere per sospensione orale da 1 g;

A.I.C. n. 032101014 (in base 10) 0YMNNQ (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«2000» 30 bustine di polvere per sospensione orale da 2 g;

A.I.C. n. 032101026 (in base 10) 0YMNP2 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

«1000» una bustina di polvere da 5 g contiene:

principio attivo: sucralfato mg 1000;

eccipienti: sorbitolo, aspartame, aroma pandoro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«2000» una bustina di polvere da 5 g contiene:

principio attivo: sucralfato mg 2000;

eccipienti: sorbitolo, aspartame, aroma pandoro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei), esofagite da riflusso.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A3577**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mopen»**

*Estratto decreto N.C.R. n. 156 del 20 aprile 1999*

Specialità medicinale: MOPEN nella forma e confezione:

«Compresse» 12 compresse da 1 g per uso orale.

Titolare A.I.C.: società F.I.R.M.A. p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37, codice fiscale n. 00394440481.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37 e da società Biopharma r.l. nello stabilimento sito in S. Palomba (Roma);

I controlli analitici possono essere eseguiti anche da: società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Compresse» 12 compresse da 1 g per uso orale;

A.I.C. n. 023760097 (in base 10) 0QP371 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1,148 g pari a amoxicillina 1 g;

eccipienti: amido di riso, sodio amido glicolato, vanillina, aroma tuttifrutti, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio diossido, polietilenglicole, talco, giallo tramonto (E110) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

infezioni da germi sensibili all'amoxicillina a carico di differenti organi e apparati;

infezioni delle vie respiratorie;

infezioni otorinolaringoiatriche e stomatologiche;

infezioni dell'apparato urogenitale;

infezioni enteriche e delle vie biliari;

infezioni della cute e dei tessuti molli;

infezioni d'interesse chirurgico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A3578**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orudis»**

Con decreto n. 805/R.M. 182/D321 del 26 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

ORUDIS:

«Retard» 30 capsule 150 mg - A.I.C. n. 023183 128.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

**99A3539**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosfobiotic»**

Con decreto n. 805/R.M. 272/D323 del 26 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

FOSFOBIOTIC:

12 compresse 1 g - A.I.C. n. 024472 096.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bergamon S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

**99A3540**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vepar»**

Con decreto n. 805/R.M. 364/D322 del 26 aprile 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

VEPAR:

10 confetti gastroresis. 100 mg - A.I.C. n. 028563 056.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

**99A3541**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Contingenti comunitari di importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati nel 1998.**

Si informa che con regolamento (CE) n. 880/99 della Commissione UE del 28 aprile 1999, pubblicato nella GUCE n. L 111 del 29 aprile 1999, sono state fissate le norme per la ridistribuzione nel 1999 dei quantitativi non utilizzati dei contingenti relativi all'anno 1998 di cui all'allegato II del regolamento CE n. 519/94, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1138/98 del 28 maggio 1998.

L'ammontare dei contingenti da ridistribuire e la quota massima richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato.

Le domande di autorizzazione all'importazione, redatte in carta semplice e inoltrate anche via fax (06/5925556), possono essere presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento (CE) 880/99 nella GUCE e devono pervenire al Ministero entro il termine massimo del 27 maggio 1999, ore 15. Fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dagli impiegati incaricati del competente ufficio UASC sia che le stesse vengano presentate a mano, sia che pervengano per via postale.

Le istanze presentate via fax dovranno essere regolarizzate entro il 4 giugno 1999. Anche in tal caso farà fede il timbro di ricevimento apposto dal Ministero.

La Commissione UE comunicherà entro il 30 giugno p.v. i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Le licenze saranno valide fino al 31 dicembre 1999, termine che non potrà essere prorogato.

Gli importatori tradizionali, qualora non abbiano ottenuto licenze di importazione per lo stesso contingente per il quale presentano domanda, oltre a dichiarare la propria operatività pregressa, riferita agli anni 1996 o 1997, dovranno presentare, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, la relativa documentazione doganale o un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono. I richiedenti, già titolari di una licenza d'importazione rilasciata per il 1999, potranno allegare alla domanda di licenza una copia della precedente.

Gli importatori non tradizionali, ove abbiano ottenuto licenze di importazione ai sensi del regolamento CE 2021/97 e/o del regolamento 1280/98 per lo stesso contingente per il quale presentano la nuova istanza, dovranno dimostrare di averne utilizzata almeno una nella misura minima dell'80%.

---

ALLEGATO I

| Designazione dei prodotti | Codice SA/NC | Quantità totali da ridistribuire | Quantità max richied. da op. non trad. |
|---|---|---|---|
| Calzature | Ex 6402 99 (1) | 6.508.239 paia | 4.000 paia |
| Codici SA/NC | 6403 51 | 1.294.088 paia | 4.000 paia |
| | 6403 59 | | |
| | Ex 6403 91 (1) | 1.823.036 paia | 4.000 paia |
| | Ex 6403 99 (1) | | |
| | Ex 6404 11 (2) | 5.863.051 paia | 4.000 paia |
| | 6404 19 10 | 15.869.720 paia | 4.000 paia |
| Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC | 6911 10 | 8.175,49 tonn. | 4 tonn. |
| Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC | 6912 00 | 7.043,15 tonn. | 4 tonn. |

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o piu strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

*(a)* calzature appositamente ideate per la pratica di una attività sportiva con suola non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

*(b)* calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

---

ALLEGATO II

Schema di domanda

*Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. Politica commerciale e gestione regime scambi - Div. VII* - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA (fax n. 06/5925556)

OGGETTO: Ridistribuzione quantitativi non utilizzati dei contingenti distribuiti nel 1998 per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

La ditta (nome o ragione sociale, indirizzo completo compreso telefono e fax, n. di partita IVA) chiede di partecipare alla ridistribuzione del contingente sottoindicato:

merce (denominazione commerciale del prodotto e voce doganale);

quantità o valore (operatori occasionali: fino alla concorrenza dell'importo predeterminato dal regolamento CE - operatori tradizionali: fino alla concorrenza della operatività dichiarata).

Si dichiara che le importazioni totali negli anni 1996 o 1997 sono .............................. (solo operatori tradizionali).

Si dichiara che la licenza (prot. n. .......................) ottenuta nel 1998 per il contingente in oggetto e debitamente restituita a codesto Ministero è stata utilizzata nella misura minima dell'80% dell'importo, ovvero, si dichiara di non aver ottenuto licenze relative alla distribuzione dei contingenti 1998 e alla ridistribuzione dei contingenti non utilizzati nel 1997 (solo operatori occasionali).

Io sottoscritto .............................. certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica da me o a mio nome presentata per il contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza.

Data ...............................

Firma .......................................

**99A3623**

---

# MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 6 maggio 1999*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0799 |
| Yen giapponese | 130,60 |
| Dracma greca | 324,80 |
| Corona danese | 7,4323 |
| Corona svedese | 9,0050 |
| Sterlina | 0,66010 |
| Corona norvegese | 8,2685 |
| Corona ceca | 37,529 |
| Lira cipriota | 0,57937 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 250,60 |
| Zloty polacco | 4,2002 |
| Tallero sloveno | 193,7113 |
| Franco svizzero | 1,6080 |
| Dollaro canadese | 1,5630 |
| Dollaro australiano | 1,6107 |
| Dollaro neozelandese | 1,9144 |
| Rand sudafricano | 6,5723 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**99A3662**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per crisi aziendale a favore della ditta S.p.a. Porlin Style, in Bisceglie.**

Con decreto ministeriale n. 25953 del 19 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 3 novembre 1998, della ditta S.p.a. Porlin Style, con sede in Bisceglie (Bari) e unità di Bisceglie (Bari).

**99A3340**

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale n. 25938 del 18 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Maiorca, con sede in Scandiano (Reggio Emilia) e unità di Scandiano (Reggio Emilia), per un massimo di 57 dipendenti, per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 1° dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25939 del 18 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sci costruzioni, con sede in Genova e unità di cantiere di Genova (Genova), direzione di Genova (Genova), personale ex-Germania (Genova), uffici Genova (Genova), per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1998 con decorrenza 18 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25940 del 18 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Edelweiss di Sereno Barberis Negra & C., con sede in Trivero (Biella) e unità di reparti Biella (Biella), per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1° febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1998 con decorrenza 2 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25941 del 18 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unità di Cogoleto (Genova), per un massimo di 136 dipendenti per il periodo, dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1999 con decorrenza 16 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25942 del 18 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari), per un massimo di 650 dipendenti, per il periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 gennaio 1999 con decorrenza 5 gennaio 1999.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25943 del 18 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera (Venezia) e unità di Venezia-Marghera (Venezia), per un massimo di 140 dipendenti, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 1° agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25951 del 18 marzo 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 novembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Società generale editrice, con sede in Milano e unità di Napoli, per un massimo di 19 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1° febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 25952 del 18 marzo 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 novembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straor-

dinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Società generale editrice, con sede in Milano e unità di Napoli, per un massimo di 25 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 2 giugno 1998 al 1º dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 25955 del 23 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 marzo 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porlin style, con sede in Bisceglie (Bari) e unità di Bisceglie (Bari), per un massimo di 62 dipendenti, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1º agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25956 del 23 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bayer biologicals, con sede in Milano e unità di località Bellaria - frazione Rosia Sovicille (Siena), per un massimo di 101 dipendenti, per il periodo dal 28 aprile 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 giugno 1998 con decorrenza 28 aprile 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 luglio 1998, n. 24909.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25957 del 23 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio Monik, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e unità di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per un massimo di 48 dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1º febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1998 con decorrenza 2 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25958 del 23 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Framon, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e unità di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1º febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1998 con decorrenza 2 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25959 del 23 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T. Sistem, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Bareggio (Milano) per un massimo di 2 dipendenti, Rovereto (Trento) per un massimo di 10 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 ottobre 1998 al 15 aprile 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1º febbraio 1999, n. 25687.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 16 aprile 1999 al 15 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25960 del 23 marzo 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. On Line System, con sede in Ciampino (Roma) e unità di Ciampino (Roma), per un massimo di 8 dipendenti in CIGS (5 prepensionabili), per il periodo dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999.

Con decreto ministeriale n. 25966 del 24 marzo 1999, ai sensi dell'art. 81, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore di un numero di 273 lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. L.T.R.-OC Linea tranviaria rapida - Opere civili, con sede in Napoli, già beneficiari delle proroghe del trttamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 9, comma 25, punto *c)* della legge n. 608/1996 e all'art. 1, comma 3-*bis*, della legge n. 52/1998, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999.

È autorizzato, altresì, l'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

**99A3341**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

### Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 53, adottata in data 13 aprile 1999, ha nominato il segretario generale dott. Claudio Fornasari quale conservatore del registro delle imprese.

**99A3624**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'ambiente 29 febbraio 1999 concernente: «Integrazioni al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque della provincia autonoma di Trento, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1997».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1999).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, sia nel "sommario" che alla pag. 34, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Decreto *29* febbraio 1999», leggasi: «Decreto *12* febbraio 1999»; inoltre, alla pag. 35, in calce al decreto medesimo dove è scritta la data del provvedimento: «Roma, *29* febbraio 1999», leggasi: «Roma, *12* febbraio 1999».

**99A3625**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A -** Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . **L. 289.000**

**Tipo A1 -** Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . **L. 231.000**

**Tipo A2 -** Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . **L. 69.000**

**Tipo B -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . **L. 70.000**

**Tipo C -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . **L. 150.000**

**Tipo D -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . **L. 68.000**

**Tipo E -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . **L. 145.000**

**Tipo F -** *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . **L. 593.000**

**Tipo F1 -** Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . **L. 520.000**

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **L. 1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **L. 2.800** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.500** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.500** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.500** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **L. 162.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.500** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **L. 105.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **L. 8.000** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | **L. 1.300.000** |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | **L. 1.500** |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | **L. 4.000** |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **L. 474.000** |
| Abbonamento semestrale | **L. 283.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.550** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Ufficio abbonamenti | Vendita pubblicazioni | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/85082221 | ☎ 06 85082150/85082276 | ☎ 06 85082146/85082189 | ☎ 167-864035 |